SENATO DELLA REPUBBLICA

– XVI LEGISLATURA —

n. 86

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 giugno al 7 luglio 2010)

INDICE

AMATO, CANTONI: sul riconoscimento del- l'interesse culturale e del relativo contributo economico al lungometraggio «Le ultime 56 ore» (4-03015) (risp. Bondi, ministro per i beni e le attività culturali) Pag.	2557	COMPAGNA, DE FEO: sui contenziosi giuri- sdizionali relativi all'esclusione di liste civi- che nelle elezioni comunali del marzo 2010 a San Cipriano di Aversa (Caserta) (4-02836) (risp. Davico, sottosegretario di Stato per l'interno) Pag.	2575
AMORUSO: sulle indennità spettanti al personale delle unità navali impegnato nelle missioni internazionali (4-03134) (risp. La Russa, <i>ministro della difesa</i>)	2560	DE ECCHER: su presunte anomalie nella procedura di regolarizzazione di colf e badanti a Trento (4-02849) (risp. Palma, sottosegretario di Stato per l'interno)	2576
BAIO ed altri: sull'accesso all'albo dei segretari comunali (4-03045) (risp. Brunetta, ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione)	2561	FASANO: su un'ordinanza di un sindaco in provincia di Salerno favorevole agli immigrati clandestini (4-02271) (risp. Palma, sottosegretario di Stato per l'interno) sul contrasto alla pirateria on line relativa ad opere di ingegno (4-03036) (risp. Bondi, mini-	2578
BLAZINA ed altri: su una nuova sede per l'istituto scolastico bilingue di San Pietro al Natisone (Udine) (4-0 3067) (risp. PALMA, sottosegretario di Stato per l'interno)	2564	stro per i beni e le attività culturali) FERRANTE, DELLA SETA: sulle incertezze applicative della sanatoria prevista nel decreto-legge n. 78 del 2009 in relazione a stranieri che abbiano ricevuto decreti di espulsione (4-03241) (risp. Palma, sottosegretario di	2580
CAFORIO, DE TONI: sui disservizi nel trasporto aereo e sulla connessa tutela dei diritti degli utenti (4-02093) (risp. MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti)	2565	Stato per l'interno) FRANCO Vittoria ed altri: sul trasferimento di proprietà dell'archivio Vasari ad Arezzo (4-02605) (risp. Bondi, ministro per i beni e le attività culturali)	25812585
CAFORIO ed altri: su una nave bulgara arenatasi a Castellaneta Marina (Taranto) (4-02928) (risp. Menia, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare)	2570	GRAMAZIO: sulle nuove procedure inerenti al riconoscimento di invalidità civili (4-02492) (risp. Viespoli, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)	2592

8 Luglio 2010 Fascicolo 86 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI PARDI: su un presunto episodio di mancata in-ICHINO, NEGRI: sui tirocini formativi presso la tegrazione razziale a scuola (4-02637) (risp. Regione Basilicata (4-02886) (risp. Brunetta, Palma, sottosegretario di Stato per l'interno) ministro per la pubblica amministrazione e Pag. 2607 Pag. 2596 l'innovazione)PORETTI, PERDUCA: su diritti spettanti alla Siae per l'esecuzione in pubblico dell'inno INCOSTANTE: sulla figura di restauratore di nazionale (4-03081) (risp. Bondi, ministro per beni culturali (4-02200) (risp. Bondi, ministro 2609 i beni e le attività culturali) per i beni e le attività culturali) 2598 VACCARI: sulla figura di restauratore di beni culturali (4-02180) (risp. Bondi, ministro per 2601 i beni e le attività culturali) LATRONICO: sulla installazione di antenne per radiocomunicazioni a Tricarico (Matera) ZANETTA: sulla figura di restauratore di beni (4-02327) (risp. Davico, sottosegretario di culturali (4-02148) (risp. Bondi, ministro per Stato per l'interno) 2605 i beni e le attività culturali) 2601

Fascicolo 86

AMATO, CANTONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il 7 maggio 2010 uscirà in oltre 200 sale italiane il film «Le ultime 56 ore» diretto da Claudio Fragasso;

la trama del film narra la vicenda di un manipolo di *parà* asserragliati in un ospedale civile al fine di ottenere dal Ministero della difesa il riconoscimento del nesso causale fra le patologie tumorali riscontrate nei militari inviati nelle missioni internazionali e l'esposizione degli stessi a radiazioni ionizzanti da uranio impoverito;

tale nesso causale, oggetto di indagine di apposite commissioni di inchiesta istituite dal Senato nel corso delle ultime due legislature, non è mai stato empiricamente dimostrato, così come conviene l'intera comunità scientifica:

il 16 marzo 2010 il Senato ha altresì rinnovato, per la XVI Legislatura, l'istituzione di una specifica Commissione di inchiesta per fare chiarezza sui casi di morte derivanti da particolari patologie che hanno colpito i nostri militari – inviati in missioni o sul territorio nazionale – allargando a tal fine lo spettro di indagine anche ad altri fattori patogeni interagenti quali, ad esempio, le pratiche di vaccinazione e l'azione dei vaccini in determinati contesti, o la presenza in ambito militare dell'amianto e del gas radon;

nella seduta del 19 dicembre 2008 la Sottocommissione Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali ha riconosciuto l'interesse culturale per il lungometraggio di Fragasso, deliberando altresì uno stanziamento a parziale copertura del costo industriale dell'opera di 1.100.000 euro motivato da un particolare apprezzamento della Commissione per la pellicola che «pur presentava un punteggio automatico non elevato»;

ricordato che:

ad oggi, nel merito dei risarcimenti accordati dallo Stato ai militari colpiti da particolari patologie tumorali, si tende a riconoscere la causa di servizio anche senza il riconoscimento che la malattia sia causata da fattori legati all'uranio impoverito, ma – giustamente – nella presunzione che lo sia, lasciando tuttavia margini di eccessiva discrezionalità o ambiguità;

il film «Le ultime 56 ore» non ha ottenuto il patrocinio del Ministero della difesa;

considerato oggettivamente contraddittorio che tale film metta sotto accusa, sulla base di argomenti scientificamente infondati, decisioni assunte dal Ministero della difesa e dai vertici militari dello Stato, rice-

Fascicolo 86

vendo al contempo un rilevante contributo economico da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;

ritenuto fondamentale sostenere in ogni sede la suddetta Commissione parlamentare d'inchiesta quale interlocutore istituzionale forte, proprio per evitare che il dibattito – come spesso si può verificare in alcune trasmissioni televisive o anche leggere in certe sentenze recentemente emesse con riferimento al risarcimento danni causati dall'uranio impoverito – assuma toni superficiali e intenti strumentali, spostando i termini della discussione da un terreno scientificamente fondato e certo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo condivida la decisione assunta dalla Sottocommissione ministeriale Cinema, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha riconosciuto sia l'interesse culturale, sia un sostanzioso contributo economico per il lungometraggio «Le ultime 56 ore»;

se non ritenga che tale delibera ministeriale, con la quale oggettivamente si avalla e concretamente si sostiene la delicata e controversa tesi suggerita dal film, possa risultare lesiva dell'autorevolezza e dell'insindacabilità delle decisioni assunte dalla Commissione di indagine parlamentare appositamente istituita dal Senato.

(4-03015)

(15 aprile 2010)

RISPOSTA. – Al riguardo occorre premettere che il riconoscimento dell'interesse culturale dei film di lungometraggio avviene mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 della cosiddetta «legge cinema» (decreto legislativo n. 28 del 2004), e degli indicatori definiti dalla Commissione per la cinematografia nella prima riunione di ciascun anno e pubblicati sul sito della Direzione generale per il cinema.

Su un punteggio complessivo di massimo 100 punti, il 60 per cento del punteggio è attribuibile dietro valutazione discrezionale della Commissione in base ai seguenti criteri:

- a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici (valore del soggetto e della sceneggiatura, 35 punti massimo, minimo per la sufficienza 21 punti);
- b) valutazione della qualità tecnica del film (valori componenti tecniche e tecnologiche, 10 punti massimo, 6 punti minimo per la sufficienza);
- c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico (qualità completezza e realizzabilità del progetto produttivo, 15 punti massimo, 9 punti minimo per la sufficienza).

Per i film di autori non più esordienti una parte della valutazione operata dalla Commissione lungometraggi non è discrezionale, ma è definita con indicatori automatici, come previsto dall'articolo 8, comma 2, lett. *d*), della cosiddetta «legge cinema».

Si tratta di un massimo di 40 punti su 100.

Fascicolo 86

I parametri automatici che formano il cosiddetto «reference» o «punteggio automatico» del progetto filmico fanno riferimento alla qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché alla valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale ovvero tratti da opere letterarie.

Il punteggio minimo complessivo per ottenere la sufficienza è di 60 punti; si sottolinea, peraltro, che anche in presenza di un «reference» elevato e di un punteggio complessivo pari o superiore a 60 punti, il progetto non può essere comunque riconosciuto d'interesse culturale se non raggiunge la sufficienza anche in uno solo dei tre criteri di valutazione discrezionale sopra indicati.

In ciascuna seduta viene redatto un elenco dei progetti esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno dei progetti.

Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale sono valutate in fase progettuale come previsto dalla legge cinema, ossia quando sono prive di richiesta del «visto censura» per la proiezione nelle sale cinematografiche.

In merito all'opera filmica «Le ultime 56 ore», si rappresenta che è stato deliberato il riconoscimento dell'interesse culturale con un sostegno di 1.100.000 euro nella seduta del 19 dicembre 2008 della Sottocommissione Cinema – Sezione riconoscimento interesse culturale lungometraggi, in quanto nel film «...un tema assai delicato è trattato per le prima volta con il linguaggio del cinema spettacolare e di azione. Genere che l'autore ha già sperimentato con successo in passato. Tale scelta appare convincente, originale ed efficace, oltre ad essere sostenuta da una produzione affidabile ed un buon *cast*. Il progetto, pur presentando un punteggio automatico non elevato, consegue l'apprezzamento della Commissione oltre all'approvazione del contributo».

In merito al criterio del «valore soggetto e sceneggiatura» (punteggio attribuito 30) si evidenzia che tra gli indicatori utili alla valutazione discrezionale è presente la rilevanza spettacolare.

Relativamente al criterio «valore componenti tecniche e tecnologiche» (punteggio attribuito 10) figurano la valutazione del *curriculum* della squadra tecnica ossia fotografia, costumi, effetti speciali e musiche.

Quanto al terzo criterio ossia «qualità completezza e realizzabilità del progetto produttivo» (punteggio attribuito 12) sono presenti indicatori quali la congruità del piano produttivo e la potenzialità di adeguata collocazione e diffusione sul mercato cinematografico.

Preme evidenziare che la Sottocommissione Cinema ha svolto la valutazione del film in questione sulla base e nel rispetto di criteri dettati dalla legge ed ulteriormente definiti sempre in ossequio alla stessa.

Si rende noto inoltre che la Commissione una volta nominata dal Ministro e dalle Regioni opera in autonomia.

Compete all'Autorità politica definire gli atti di indirizzo, mentre la traduzione nel concreto a livello gestionale ed amministrativo di tali atti di indirizzo attiene alla sfera di competenze del Ministero.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

Quale corollario di tale assetto normativo discende che le attività sopra descritte ed i risultati conseguiti sono ascrivibili essenzialmente alla sfera di competenza gestionale amministrativa affidata all'Amministrazione.

Infine è utile sottolineare che un film, una volta realizzato, è oggetto di successiva valutazione da parte della Commissione « Sezione dei film d'essai per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge, che verifica la sostanziale rispondenza dell'opera realizzata al progetto già valutato dalla Sottocommissione Lungometraggi, con l'effetto, in caso contrario, della decadenza dai benefici concessi.

Si precisa inoltre che prima di uscire nelle sale cinematografiche ogni film è visionato dalla Commissione di revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, composta da nove esperti in vari settori e presieduta da un docente di diritto, sovente un magistrato. Il film in questione a seguito dell'accurata visione da parte della Commissione ha ottenuto il nulla osta per la proiezione cinematografica in pubblico cosiddetto «visto censura» senza limiti di età.

	Il Ministro per i beni e le attività culturali
	Bondi
(1º luglio 2010)	

AMORUSO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che sul quotidiano «ItaliaOggi» del 1º aprile 2010 (a pag. 8) viene riportato che lo Stato maggiore della Marina, a causa della mancanza di fondi destinati a tale scopo, avrebbe deciso il taglio delle indennità per gli equipaggi in navigazione sulle unità impegnate nelle missioni internazionali, cui l'Italia partecipa, di pattugliamento anti-pirateria nel golfo di Aden, si chiede di sapere se tale notizia risponda al vero e, in caso affermativo, quali iniziative sia possibile assumere per garantire agli italiani impegnati in tali importanti e delicate missione le dovute indennità.

(4-03134)

(12 maggio 2010)

RISPOSTA. – Quanto riportato dal quotidiano «ItaliaOggi» non corrisponde al vero, in quanto il personale delle unità navali impegnato nelle missioni internazionali di pace e, in particolare, nel pattugliamento antipirateria, percepisce regolarmente le indennità spettanti.

Si precisa, al riguardo, che le risorse per il finanziamento delle citate attività rientrano nello stanziamento disposto periodicamente con i decreti di proroga delle missioni internazionali.

	Il Ministro della difesa
(28 giugno 2010)	La Russa
(28 glugilo 2010)	

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

BAIO, BASSOLI, VIMERCATI, ROSSI Paolo, BOSONE. – Al Ministro dell'interno. – Premesso che:

il segretario comunale è un organo monocratico del Comune le cui funzioni possono ravvisarsi in «compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti», così come disciplinato dalla Parte I, Titolo IV, Capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»);

secondo l'art. 98 del decreto legislativo l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è articolato in sezioni regionali;

l'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;

per conseguire tale abilitazione è necessario partecipare, *ex* art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ad un corso-concorso di formazione, della durata di nove mesi seguito da un periodo di tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più Comuni. Al corso si accede al termine di un concorso pubblico per esami, che viene bandito periodicamente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES). Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale;

al termine del corso viene approvata una graduatoria che consente, ai candidati inclusi, di ottenere l'iscrizione nella fascia iniziale dell'albo;

ad oggi sono in corso contemporaneamente tre concorsi, in fasi differenti, a seconda dell'ordine di emanazione: per il «COA3» si attende l'ultimazione dei tirocini propedeutici a settembre 2010, per il «COA4» la conclusione degli scritti, per l'ultimo, il «COA5», bandito nel mese di novembre 2009, è stata rinviata la prova preselettiva a data da destinarsi;

il corso-concorso «COA4» è stato bandito a marzo 2008, le domande scadevano ad aprile dello stesso anno, il *test* preselettivo a *quiz* è stato svolto a fine aprile 2009, le prove scritte si sono svolte il 14, 15 e 16 luglio 2009, ma l'esito delle prove non è ancora pervenuto, pur essendo circa 800 i candidati che hanno ultimato e consegnato i temi, per un totale approssimativo di 2.400 elaborati da correggere;

nel corso-concorso «COA4», a fronte di 260 posti da ammettere al corso, solo 200 sono i posti vacanti da iscrivere all'albo, quindi è possibile che 60 tra le persone che portino a termine tutta la procedura non vengano poi iscritte all'albo;

il corso-concorso «COA5», uguale al «COA4» per disponibilità di posti, prevede la facoltà di aumentare, da parte dell'autorità competente, le stesse iscrizioni all'albo, anteriormente alle prove preselettive, facoltà però non prevista per il «COA4», in quanto ogni concorso è regolato dal relativo bando, con un'arbitrarietà che potrebbe danneggiare o favorire i candidati a seconda del concorso al quale partecipano;

Fascicolo 86

il concorso «COA3» è stato superato da 420 persone, mentre hanno avuto accesso al corso solo 390 e l'AGES ha dovuto assumere, nel mese di dicembre 2009, una delibera nella quale si prospettava l'adozione di una soluzione per le 30 persone eccedenti, senza però precisarne le modalità:

ad oggi, in totale le persone che attendono di conoscere il proprio esito sono circa 900: le 30 persone in esubero del «COA3» che hanno superato solo il concorso e non hanno avuto accesso al corso, le 60 che stanno frequentando il corso, ma non sanno se potranno essere iscritte all'albo, ed infine le 800 persone del «COA4» che, pur avendo concluso la prova scritta un anno fa, non ne conoscono ancora l'esito;

la procedura è destinata ad esser ancor più farraginosa se si considera che molti degli iscritti al concorso «COA5», sono gli stessi che attendono l'esito delle prove del «COA4», aggiungendo disagio ai candidati e dispendio inutile di tempo per la commissione esaminatrice;

considerato che:

diversi sono i Comuni che hanno la sede di segreteria convenzionata, anche di quattro Comuni insieme, comportando, quindi, il fatto che un segretario debba presenziare a quattro giunte alla settimana e quattro consigli al mese e seguire quattro bilanci;

non essendo previsto nessun criterio per l'accorpamento dei Comuni, dette convenzioni sono autorizzate dalle agenzie regionali per i Comuni di classe quarta, terza e seconda, mentre per i Comuni di classe prima e capoluoghi di provincia sono autorizzate dall'AGES a Roma, che decide caso per caso;

il convenzionamento indiscriminato tra i Comuni di quarta classe, di fatto, oltre a non consentire un buon servizio, riduce la possibilità di accesso ai neo segretari;

a parere degli interroganti, essendo il segretario comunale una delle espressioni più autentiche del territorio, occorrerebbe valorizzare questo legame, attraverso la regionalizzazione degli albi e una procedura più snella di accesso,

si chiede di sapere:

se non si intenda modificare la procedura di accesso alla professione di segretario comunale, garantendo tempi più adeguati nello svolgimento delle prove ed evitando che lo stesso avvenga in contemporanea con più corsi-concorsi;

se non si ritenga urgente intervenire al fine di prevedere sia la regionalizzazione della gestione dell'albo, a fronte di requisiti di accesso identici in ogni regione e di una formazione uniforme e spendibile su tutto il territorio nazionale, sia una disciplina puntuale sulle convenzioni tra i Comuni.

(4-03045)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

RISPOSTA. – In via preliminare, giova sottolineare che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), ente che ha indetto le procedure concorsuali in esame, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno e che al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono riconducibili unicamente le competenze in materia di autorizzazione all'avvio delle suddette procedure, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Come è noto, per il reclutamento di personale presso pubbliche amministrazioni è, infatti, necessario attuare gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in ordine alla programmazione delle assunzioni ed allo svolgimento delle procedure concorsuali.

In particolare, i concorsi pubblici banditi da detta Agenzia a decorrere dall'anno 2007, tra i quali anche i due concorsi evocati dall'interrogante, non sono stati sottoposti alla preventiva autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed infatti i competenti uffici del Dipartimento della funzione pubblica hanno avuto notizia delle citate procedure solo a seguito della pubblicazione dei relativi bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si segnala, inoltre, che, fermo restando il rispetto delle procedure autorizzative sopra richiamate, le valutazioni di opportunità circa la scelta di bandire tre successivi concorsi e di non ammettere al corso formativo tutti gli idonei, sono rimesse all'autonomia organizzativa dell'ente procedente.

Quanto alle eventuali iniziative normative evocate dall'interrogante al fine di modificare la procedura di accesso alla professione di segretario comunale e provinciale e di regionalizzare la gestione dell'albo, si rappresenta che esse non possono essere intraprese su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, rientrando, come dinanzi sottolineato, nelle competenze dell'amministrazione vigilante, alla quale, del resto, la presente interrogazione era stata correttamente indirizzata.

Peraltro, per i profili connessi alla materia della semplificazione normativa, nonché per gli aspetti afferenti alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche, la competenza a proporre eventuali modifiche alla disciplina vigente è riconducibile rispettivamente ai Ministri per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze che, al riguardo, hanno infatti formulato opportune ipotesi di norme, ancora in corso di approfondimento, nell'ambito del codice delle autonomie e del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

BRUNETTA

(1º luglio 2010)

Fascicolo 86

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI. – Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno. – Premesso che:

nel comune di San Pietro al Natisone (Udine) da tempo è in attività l'istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano, riconosciuto ai sensi della legge n. 38 del 2001;

la suddetta istituzione comprende la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado con la frequentazione di complessivi 221 allievi e l'impiego di 31 insegnanti, 6 collaboratori scolastici, 3 addetti di segreteria e 3 addetti alla mensa scolastica;

l'attività didattica dell'istituto comprensivo bilingue si svolgeva da anni all'interno di un immobile di proprietà del Comune, ubicato in viale Azzida, n. 9;

a seguito di una verifica e di un sopralluogo tecnici effettuati presso il suddetto immobile, successivamente al verificarsi di una scossa tellurica seppure di non elevata entità, il Sindaco ha emesso l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 3 del 5 marzo 2010, protocollo n. 1613, con cui è stato ordinato lo sgombero e, conseguentemente, la chiusura dell'istituto comprensivo con il trasferimento provvisorio delle classi in altri edifici al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico 2009-2010;

da parte degli insegnanti e della direzione scolastica dell'istituto comprensivo bilingue, con il sostegno dei genitori, è stata rappresentata alle autorità locali e alle istituzioni pubbliche e politiche la necessità di ricercare fin dal prossimo anno scolastico una soluzione che consenta di salvaguardare l'unità dei diversi ordini e gradi della scuola stessa, nonché la conferma della sua ubicazione in San Pietro al Natisone;

l'istituto comprensivo bilingue italiano-sloveno rappresenta un modello didattico-educativo unico nel panorama nazionale; si tratta di un'esperienza di grande significato umano, culturale, sociale ed economico che promuove – nel rispetto di lingue, culture e tradizioni – un peculiare percorso di integrazione e di collaborazione, in Friuli-Venezia Giulia e nei Paesi contermini, tra le comunità locali friulane e italiane e le comunità di lingua e cultura slovene, dando un prezioso contributo alla crescita della nuova Europa dei popoli e delle autonomie, apertasi ai Paesi del Centro-Est Europa dopo la caduta del muro di Berlino,

si chiede di sapere quali iniziative intendano promuovere i Ministri in indirizzo al fine di assicurare adeguati interventi per preservare e potenziare l'unità dell'attività dell'istituto comprensivo bilingue italiano-sloveno a San Pietro al Natisone in idonei locali a partire dal prossimo anno scolastico.

(4-03067)

(27 aprile 2010)

RISPOSTA. – La problematica della scuola bilingue sloveno-italiana di San Pietro al Natisone è alla costante attenzione della Prefettura di Udine,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

che sta ponendo in essere ogni iniziativa finalizzata a superare la soluzione di emergenza sinora adottata, in virtù della quale gli alunni sono stati trasferiti presso tre strutture: alcuni uffici della Comunità montana, l'ala nord dell'Istituto magistrale e la Casa dello studente.

In seguito agli incontri tra le istituzioni competenti, è emerso che l'unica soluzione praticabile è quella di mettere in sicurezza la sede scolastica sgomberata il 5 marzo 2010.

Il Sindaco di San Pietro al Natisone, cui, per legge, compete indicare le progettualità sul piano dell'offerta formativa e dell'edilizia scolastica, nel corso della riunione del 17 maggio 2010 ha confermato la volontà dell'Amministrazione comunale di mantenere l'intero plesso scolastico bilingue a San Pietro al Natisone presso un'unica struttura che, però, fino al termine dei lavori di ristrutturazione – per un periodo di circa due/tre anni – non sarà disponibile.

Nelle more, quindi, il Sindaco, non potendo essere confermata la dislocazione dei 221 alunni in due delle tre strutture reperite in fase emergenziale, ha individuato, in sostituzione dei locali della Comunità montana e della Casa dello studente, le strutture scolastiche di Pulfero e Savogna (questa munita anche di cucina e palestra), i cui Sindaci ne hanno dato la disponibilità per l'utilizzo.

Al fine di contenere al massimo il disagio degli alunni e dei genitori, è stato richiesto all'Amministrazione comunale di verificare la possibilità di non dividere la scuola bilingue in tre plessi ma in due.

Il Sindaco si è riservato di verificare tale possibilità a seguito di appositi sopralluoghi, impegnandosi a riferirne gli esiti, entro un breve termine.

	Il Sottosegretario di Stato per l'interno
	Palma
(23 giugno 2010)	

CAFORIO, DE TONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

in data 16 settembre 2009 il volo AirOne (gestito da Alitalia-Compagnia aerea italiana CAI) AP4406 da Roma Fiumicino a Brindisi, con partenza prevista alle ore 20:25 ed arrivo previsto alle ore 22:40, registrava un ritardo di oltre tre ore, essendo partito da Fiumicino alle ore 1:00 ed atterrato a Brindisi alle ore 2:00;

tale ritardo comportava gravi disagi ai passeggeri, anche a causa del fatto che dopo le ore 22:00 tutti gli esercizi commerciali all'interno dell'aeroporto di Fiumicino erano chiusi;

la compagnia non ottemperava agli obblighi previsti a suo carico dal punto 2.3 della Carta dei diritti dei passeggeri dell'Ente nazionale dell'aviazione civile, attuativo della normativa europea in materia (in particolare del regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di

Fascicolo 86

compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE n. 295/91);

considerato che:

il sistema dei trasporti costituisce per lo sviluppo economico e sociale di un Paese una chiave di volta, attraverso la quale, *in primis*, garantire l'effettivo esplicarsi della libertà di movimento dei cittadini, in adempimento del disposto costituzionale ed, *in secundis*, incrementare l'interscambio economico tra le diverse parti del Paese;

un Paese moderno ed evoluto, quale dovrebbe essere l'Italia, già da tempo, avrebbe dovuto avere una rete di trasporti adeguata, che, invece, ad oggi, difetta in ogni settore. Un pensiero corre ai numerosi tagli dei collegamenti nazionali avvenuti nel settore ferroviario, agli innumerevoli dissesti lungo tutta la rete stradale nonché alle gravi, a tratti drammatiche, condizioni in cui versa il settore aereo, in particolare al Sud. È, infatti, proprio sul Sud del Paese che sembrano ricadere le conseguenze di una vetusta quanto inadeguata rete di trasporti ferroviaria, stradale, marittima e sopratutto aerea;

i passeggeri diretti al Sud sono costretti a vivere negli aeroporti italiani una vera odissea, subendo ritardi, perdita dei bagagli nonché cancellazioni dei voli. Da tempo si discute dei disagi registrati negli aeroporti del Nord tacendo la ben più gravosa situazione del Sud. A mero titolo esemplificativo, analizzando il quadro dei collegamenti aerei tra i territori del Sud e quelli del Nord, si evince che nel Mezzogiorno sono presenti solo 3 collegamenti tra le città del Sud (Palermo-Napoli, Catania-Napoli e Trapani-Bari), contro i 7 collegamenti tra le città del Nord. Per quanto riguarda i collegamenti con gli aeroporti dell'Italia centro-meridionale, Alitalia-CAI opera sostanzialmente in regime di monopolio e spesso per effettuare una medesima tratta utilizza un solo aeromobile più volte al giorno, con il risultato che un minimo ritardo nella partenza di un volo provoca ritardi a catena in tutti i voli successivi. In questo drammatico quadro, il caso della Puglia costituisce una peculiarità. La Puglia è un territorio periferico, rientrante nelle cosiddette «aree Convergenza», nel quale il trasporto aereo risulta indispensabile per garantire adeguati livelli di accessibilità e di competitività del territorio. Nonostante ciò, già a suo tempo, l'Alitalia, inopinatamente ed improvvisamente, provvedeva a cancellare i voli sulla tratta Roma-Brindisi ed alcuni voli da e per Bari, ed operando in regime di duopolio con AirOne, privava quasi del tutto la Puglia di collegamenti aerei. Come se non bastasse, alle deficienze del trasporto aereo si aggiungono quelle del trasporto ferroviario. Ad oggi, la situazione non sembra essere migliorata. Con atto di sindacato ispettivo 2-00110 (pubblicato in data 16 settembre 2009 ed a cui il Governo non ha ancora dato risposta) sono già stati segnalati gravi disservizi sulla tratta Roma Fiumicino-Brindisi. Numerose sono le segnalazioni di disagio ed insoddisfazione degli utenti per le prestazioni di Alitalia-CAI SpA, quanto a puntualità dei voli e gestione del trasporto bagagli. I fatti, purtroppo, palesano una forte e preoccupante discrasia tra l'essere ed il dover essere;

Fascicolo 86

in questo drammatico scenario incide anche la problematica della liberalizzazione del trasporto aereo nel nostro Paese; in particolare, la vicenda della privatizzazione Alitalia e dei riflessi di detto processo sul trasporto aereo nel nostro Paese. Il 13 gennaio 2009, è avvenuto il passaggio di consegne ufficiali della compagnia di bandiera da parte del Commissario liquidatore di Alitalia SpA alla CAI. I 21 soci CAI hanno sottoscritto un impegno finanziario di 847 milioni di euro, mentre il *partner* internazionale, il vettore franco-olandese Air France-KLM, ha acquisito per 323 milioni di euro una quota pari al 25 per cento della Newco Alitalia. Il passaggio della compagnia di bandiera alla CAI è stato sinora contrassegnato da pesanti perdite economico-finanziarie, per il Bilancio dello Stato, per migliaia di cittadini che avevano investito i propri risparmi in Alitalia SpA nonché per i lavoratori ridotti del 30 per cento, con un totale di ex dipendenti Alitalia messi in cassa integrazione pari a 7.000 unità;

i disagi segnalati dagli utenti lievitano di giorno in giorno, con voli cancellati per guasti o per altri ingiustificati motivi, equipaggi in cronico ritardo, bagagli perduti o lasciati in partenza perché non imbarcabili su aerei troppo piccoli, servizi scadenti, magazzini senza scorte e riparazioni rinviate. L'elenco dei casi di inefficienze potrebbe essere ben più lungo;

per la fusione tra Alitalia ed AirOne, attuata con il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, la cosiddetta legge «Salva Alitalia», lo Stato ha sborsato 400 milioni di euro. A partire dal 28 ottobre 2008, si è, poi, provveduto ad aumentare la tassa aeroportuale a 3 euro a passeggero per assicurare un flusso costante di aiuti, ad avviso degli interroganti illegittimi, a CAI per circa 210 milioni euro l'anno;

con il citato decreto-legge è stato, poi, precluso all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato l'esercizio dei suoi poteri ordinari in merito all'abuso di posizione dominante della CAI sulle principali rotte italiane, sino al 2011. Al fine di garantire un miglior funzionamento del servizio, in data 3 dicembre 2008, l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato imponeva a CAI il rispetto di alcuni principi al fine di evitare che il livello qualitativo dei servizi risentisse negativamente della minor concorrenza sulle rotte. Gli incresciosi recenti accadimenti palesano il mancato rispetto dei suddetti principi. Inoltre, CAI si impegnava a predisporre un programma di *frequentflyer* al fine di assicurare un'ampia copertura delle rotte nazionali ed internazionali, che ad oggi ancora non è in grado di rispondere alle esigenze effettive della popolazione;

nella relazione semestrale presentata dal Ministero delle infrastrutture al Parlamento, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 14 settembre 2009, sull'andamento del processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo, a chiare lettere si denuncia che la posizione di monopolio di Alitalia ed AirOne sul mercato incide sulle scelte dei consumatori, in modo gravoso;

a quanto risulta all'interrogante, la nuova Alitalia-CAI è tra le peggiori compagnie in Europa per i ritardi dei voli. Nei primi tre mesi di quest'anno il 26,2 per cento dei voli a breve e medio raggio (durata entro le

Fascicolo 86

tre ore) è arrivato in ritardo. Per questo la compagnia di bandiera è al ventiquattresimo posto sulle 27 compagnie censite dall'Associazione dei vettori tradizionali. Peggio di Alitaia solo Turkish, Iberia e Cyprus Airways. Nel lungo raggio il 39,6 per cento dei voli Alitalia è arrivato in ritardo, solo Iberia ha fatto peggio con il 52,9 per cento dei voli intercontinentali in ritardo. Da un semplice confronto tra le attività della vecchia Alitalia, ad esempio nel primo semestre 2007, la CAI si rivela meno performante per tutti gli aspetti gestionali di maggiore rilievo: minore puntualità nei voli (con un calo del 10 per cento) e riduzione dei costi operativi minore rispetto alla riduzione dei ricavi, con conseguente peggior risultato operativo. Il totale delle perdite nei primi sei mesi di attività della CAI ammonta a 237 milioni di euro, con un ricavo che è di oltre un miliardo in meno rispetto a quelli della vecchia compagnia. A fronte dei disagi e dei ritardi piovono rassicurazioni da parte degli esponenti del Governo, ma i fatti parlano chiaro. L'estate 2009 è stata caratterizzata da un susseguirsi di problemi, ritardi nella consegna dei bagagli e cancellazione dei voli che hanno fatto si che l'Eurocontrol (European Organisation for Safety of air navigation) assegnasse all'aeroporto di Fiumicino per il mese di giugno il primo posto in Europa per poca puntualità al decollo, riscontrando un 50 per cento dei ritardi nei soli voli Alitalia (1 su 2) e per metà del totale degli atterraggi, problemi nella riconsegna dei bagagli, notizia rimbalzata purtroppo in Europa e che ha fatto apparire il problema come responsabilità esclusiva della AZ (società sempre di Alitalia, ma destinata ai servizi di terra);

la potenzialità del trasporto aereo, che necessita di un sostegno per la sua completa esplicazione, si basa su tre fondamentali pilastri: i vettori, le società aeroportuali e le regole. Ad oggi, questi pilastri attraversano un periodo di progressivo decadimento. La CAI non funziona: aveva promesso più velivoli invece ci sono 90 aeromobili in meno. Gli equipaggi sono diminuiti da 6 a 4, riducendosi i tempi di transito a 45 minuti. Per un aeroporto di medie dimensioni 45 minuti sono sufficienti ma in un hub sono insufficienti. La manutenzione sugli aerei lascia trapelare anche problemi in termini di sicurezza. Viene effettuata una manutenzione su una tipologia eccessivamente variegata di aerei che importa inconvenienti tecnici nonché problemi in termini di interventi puntuali. Spesso anche le società aeroportuali, titolari di ataviche concessioni, sono responsabili del cattivo funzionamento degli hangar;

infine, sembra agli interroganti non esserci alcun soggetto che presidia al rispetto delle regole. Non il Governo né l'ENAC. Nella risposta all'interpellanza urgente 2-00464 a prima firma dell'on. Tassoni del 17 settembre 2009 il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e trasporti, on. Bartolomeo Giachino, dava conto dei ritardi e dei disservizi registrati ma le affermazioni riportate non appaiono sufficienti a risolvere i problemi;

in generale, nonostante quanto più volte annunciato (e di ciò ha dovuto prendere atto lo stesso Ministero nella sua relazione semestrale) non si è mai posta in essere una vera liberalizzazione degli *slot*, anomalia

Fascicolo 86

più volte segnalata dall'Unione europea come fortemente lesiva della concorrenza,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, nell'ambito delle sue competenze, al fine di garantire un servizio adeguato alle esigenze del trasporto interno;

quali iniziative intenda assumere affinché le compagnie aeree garantiscano quanto stabilito dalle normative europee e dalla Carta dei diritti del passeggero dell'Ente nazionale dell'aviazione civile in caso di disservizio, ritardo o cancellazione del volo;

se, alla luce dei fatti esposti, non si ritenga necessario intervenire per segnalare eventualmente le gravi violazioni agli organismi di controllo preposti e per assegnare ad altri vettori aerei gli *slot* non utilizzati o male utilizzati dalla CAI, dimostratasi a giudizio degli interroganti sin troppo distratta verso le esigenze del Meridione, anche al fine di garantire la piena concorrenza nel mercato;

quali azioni concrete sul piano normativo intenda porre in essere al fine di giungere ad una vera liberalizzazione degli *slot* su tutte le tratte nazionali.

(4-02093)

(8 ottobre 2009)

RISPOSTA. – In relazione ai diritti dei passeggeri, si evidenzia che l'E-NAC, quale organismo responsabile per l'applicazione del regolamento 11 febbraio 261/2004/CEE, applica puntualmente le sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, quando siano riscontrate violazioni imputabili ai vettori a tutela dei diritti dei passeggeri.

Lo stesso Ente, seguendo le indicazioni dell'Unione europea, ha redatto la Carta dei diritti del passeggero giunta oggi alla 6ª edizione; tale documento racchiude in un testo unico normative nazionali, comunitarie ed internazionali, quale strumento di informazione e aggiornamento sui principali diritti e forme di tutela previsti per i viaggiatori nel caso di disservizi nel trasporto aereo.

Per quanto riguarda l'assegnazione e revoca degli *slot*, si rappresenta che le bande orarie sugli aeroporti coordinati vengono assegnate mediante una procedura prevista dal regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In Italia, il Ministero dei trasporti, con decreto n. 44/T del 4 luglio 1997, ha incaricato l'associazione dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali «Assoclearance», Associazione italiana gestione *clearance* e *slots*, del coordinamento ai sensi e per gli effetti dei regolamenti sopra richiamati, nell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati. Gli *slot* non utilizzati confluiscono nel *pool* delle bande orarie e possono essere riassegnati dal coordinatore (Assoclearance) ai vettori richiedenti secondo un ordine di lista d'attesa.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

Il coordinatore può decidere di revocare *slot* ad un vettore e conferirle al *pool* nel caso in cui il vettore operi sistematicamente e deliberatamente ad orari che si discostano in modo significativo dalla banda oraria assegnata, con pregiudizio dell'attività dell'aeroporto o delle operazioni di traffico aereo.

Per il non corretto utilizzo degli *slot* o per effettuazione di voli privi di *slot* l'ENAC ha aperto, fra gli altri, anche nei confronti di Alitalia Compagnia aerea italiana, alcuni procedimenti sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo n. 172 del 2007, recante «Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal Reg. (CE) 793/2004» e, nel caso di accertamento della responsabilità del vettore, l'ENAC procederà all'applicazione delle relative sanzioni.

Infine, circa la penalizzazione del trasporto aereo nel Mezzogiorno si rappresenta che, a seguito dell'approvazione del regolamento (CE) n. 1008/2008, recante norme comuni per l'accesso alle rotte intracomunitarie, gli Stati membri non possono intervenire nelle scelte dei vettori i quali decidono in base a logiche puramente commerciali le rotte sulle quali operare.

	Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
	Matteoli
(5 luglio 2010)	

CAFORIO, GIAMBRONE, DE TONI. – Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che sul litorale di Castellaneta Marina (Taranto) giace da quasi due settimane la nave bulgara Burgas, avente oltre 7.000 tonnellate di stazza lorda per 124 metri di lunghezza e 23 di larghezza. Il cargo, proveniente da Mariupol in Ucraina, il 28 febbraio 2010 avrebbe scaricato semilavorati metallici all'Ilva di Taranto e successivamente, dopo aver stazionato in un punto di mare imprecisato, sarebbe andato alla deriva, arenandosi in prossimità della battigia nella notte tra il 9 e il 10 marzo;

le cause dell'incidente sono state fatte risalire alle pessime condizioni del mare che, reso burrascoso dal forte vento, avrebbe disancorato il naviglio mentre si trovava in mare aperto al largo della costa ionica. La Capitaneria di porto, attraverso il sistema di controllo Vessel traffic service (Vts), avrebbe lanciato l'allarme all'equipaggio, ma la nave si è comunque arenata sul fondale a pochissima distanza dalla riva. Il cargo, col passare dei giorni, si è ulteriormente insabbiato;

le operazioni di recupero e rimozione del mercantile sarebbero state ulteriormente ritardate a causa del mare in burrasca. Le verifiche effettuate sul posto da un'azienda specializzata incaricata dall'armatore avrebbero portato alla decisione di far intervenire la società Svitzer, del

Fascicolo 86

gruppo Maersk, con una piattaforma proveniente dall'Olanda, con conseguente immobilizzazione del cargo ancora per diversi giorni. A bordo della nave è restato l'equipaggio, composto da 19 membri;

si apprende che il 23 marzo 2010 due rimorchiatori della Capitaneria di porto di Taranto hanno avviato le operazioni finalizzate al disincaglio della motonave, in modo da ripristinare il battente d'acqua intorno al cargo per portarlo in condizione di galleggiamento e spostarlo successivamente in acque più profonde con l'ausilio dei rimorchiatori,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato delle operazioni di disinsabbiamento del cargo Burgas e quali siano le valutazioni su eventuali conseguenze ambientali;

quali elementi conoscitivi siano stati acquisiti relativamente al carico, alla rotta, all'armatore e al noleggiatore del naviglio;

quali elementi conoscitivi siano stati acquisiti sulle modalità dell'incidente, in particolare, per quali ragioni la nave non sia immediatamente ripartita dopo aver scaricato il materiale e dove essa abbia successivamente stazionato fino al 10 marzo;

se sia stata effettuata un'ispezione a bordo e se sia stato effettuato un controllo eziologico del carico, anche con riferimento a possibili livelli di radioattività.

(4-02928)

(23 marzo 2010)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, riguardante l'incagliamento della nave «Burgas» a Castellaneta Marina (TA), sulla scorta delle notizie fornite dalla Capitaneria di porto di Taranto, si rappresenta quanto segue.

La M/N «BURGAS», proveniente dal porto ucraino di Mariupol, è arrivata nel porto di Taranto alle ore 21.35 del 27 febbraio 2010 con a bordo un carico di 7.700 tonnellate di «bramme» (semilavorati siderurgici costituiti da barre in acciaio) da sbarcare presso il locale terminal dell'ILVA.

Alle ore 00.15 del 3 marzo, dopo avere terminato le operazioni di sbarco del carico, la citata nave, partita dal porto pugliese, ha dato fonda ad una distanza di circa 0,9 miglia dalla località tarantina di Castellaneta Marina, dove è rimasta in attesa di ordini da parte della società armatrice, comunicando al centro VTS (Vessel Traffic Services) di Taranto di avere ancorato, vuota di carico, a circa 10 miglia ad ovest del porto omonimo.

In seguito, la posizione della «BURGAS», nell'ambito dell'attività di monitoraggio a tutela della sicurezza del traffico navale, è stata, con continuità, verificata con l'ausilio degli apparati del centro VTS di Taranto.

Alle ore 21.20 del 9 marzo, proprio il supervisore del citato centro VTS, a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine (vento forte da scirocco con raffiche fino a 30 nodi), già previste dai bollettini meteomar da almeno 48 ore, ha contattato via radio (canali VHF 16 E

Fascicolo 86

13) la nave «BURGAS» rappresentando il rischio di uno scarroccio dello scafo verso la costa antistante. Il personale di bordo, rispondendo alla chiamata, ha dato assicurazioni sul regolare ancoraggio della nave, nonché sulla precauzione di controllarne la posizione tramite GPS ogni 5/10 minuti.

Alle ore 00.56 del 10 marzo il centro VTS, accertando uno spostamento della nave verso la costa ad una velocità di 2,5 nodi, ha subito contattato la stessa via radio informando l'equipaggio della situazione in atto e chiedendo, altresì, se i motori fossero accesi, quindi pronti a muovere. A tali domande il comandante della nave ha fornito risposta affermativa.

Tra le ore 01.00 e 01.06 il centro VTS, rilevando un ulteriore spostamento dell'unità verso terra, ha ripreso i contatti con la stessa ricevendo la notizia che il relativo equipaggio era impegnato a manovrare per evitare lo scarroccio verso la costa.

Tuttavia, lo stesso comando di bordo, alle ore 01.17, ha dato notizia dell'avvenuto incaglio nell'area antistante la spiaggia di Castellaneta Marina, località in provincia di Taranto (a circa 60 metri dalla riva) ed ha richiesto, pertanto, l'invio di rimorchiatori in assistenza.

La Capitaneria di porto di Taranto, ricevuta la richiesta di assistenza, nell'immediatezza del fatto ha:

- 1) disposto l'invio della dipendente motovedetta CP 840 nell'area delle operazioni;
- 2) fatto intervenire, via terra, proprio personale su autovettura di servizio;
- 3) richiesto l'intervento del rimorchiatore «Punta Scutolo» della società concessionaria del servizio di rimorchio denominata «rimorchiatori napoletani» che, mollati gli ormeggi, alle ore 02.00 dirigeva sul punto segnalato.

Alle ore 03.15 il personale a terra ha comunicato che la nave sinistrata si trovava con la parte prodiera rivolta verso la costa ad una distanza di circa 40 metri dalla stessa.

A seguito del peggioramento delle avverse condizioni meteo (forte vento di scirocco e mare SE intensità 7) le operazioni effettuate alle ore 03.16 dal rimorchiatore «Punta Scutolo» ed alle ore 03.25 dal personale militare imbarcato a bordo della M/V CP 840, non hanno consentito di procedere all'avvicinamento, in sicurezza, all'unità incidentata e, pertanto, la Capitaneria di Porto ne ha disposto il rientro.

Al mattino del 10 marzo 2010, l'Autorità marittima ha ordinato l'invio nell'area delle operazioni del rimorchiatore denominato «Magna Grecia» e, nuovamente, della M/V CP 840.

Alle ore 09.39 la M/V CP 840, per le avverse condizioni meteo in atto nell'area, faceva rientro in porto, mentre alle ore 10.12 il rimorchiatore «Magna Grecia», giunto in area, ha comunicato la propria impossibilità ad avvicinarsi all'unità incagliata richiedendo, in ausilio, l'intervento di una motovedetta per consentire il passaggio del cavo di rimorchio.

L'Autorità marittima ha conseguentemente disposto l'intervento di una seconda unità navale, la M/V CP 264 che, dopo vari tentativi, a causa

Fascicolo 86

delle proibitive condizioni meteo, non riusciva ad avvicinarsi a più di circa 500 metri dall'unità incagliata, verificando l'impossibilità tecnica di passare un cavo di rimorchio. Poi, constatata l'assenza di inquinamento, la predetta unità faceva rientro in porto.

Nella giornata del 10 marzo 2010, l'agente marittimo raccomandatario della società armatrice della nave sinistrata ha informato la Capitaneria di porto dell'incarico affidato dall'armatore ad un'agenzia di salvataggio olandese denominata «Svitzer Salvatage BV» di predisporre e attuare un piano di disincaglio della «BURGAS».

La Capitaneria di porto di Taranto nell'attesa del disincaglio della nave incidentata, in via precauzionale:

- 1) ha disposto, con l'impiego del citato rimorchiatore «Magna Grecia» e di una propria motovedetta, un'attività di continuo monitoraggio per fini di sicurezza della navigazione e di tutela dell'equipaggio a bordo;
- 2) ha inoltre formalmente diffidato la società armatrice della nave in parola, ai sensi della legge n. 979 del 1982, ad attuare ogni idonea misura di prevenzione per possibile inquinamento, stante la presenza a bordo di carburante (135 tonnellate di «fuel» e 35 tonnellate di gasolio).

La nave incidentata è stata poi sottoposta ad un accertamento tecnico da parte dei periti della citata «Svitzer Salvatage BV» ed inoltre, su richiesta della medesima, i sommozzatori di una locale impresa, a loro volta, hanno effettuato un'ispezione subacquea diretta a comprendere il reale grado di insabbiamento dello scafo.

Il 16 marzo la società incaricata ha redatto il piano di salvataggio della nave, condiviso dalla locale Capitaneria di porto e dai tecnici del RINA ispettorato di Taranto (in qualità di ente di classifica della nave in questione per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione), poi trasmesso, per i profili di competenza in ordine agli aspetti ambientali, anche alla regione Puglia (area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana – servizio ecologia), alla provincia di Taranto (Assessorato ecologia) ed all'Arpa Puglia.

Acquisita la positiva valutazione formulata sui contenuti del predetto piano di salvataggio dagli interpellati organismi, la Capitaneria di porto di Taranto, in considerazione della palese urgenza dell'intervento, dettata da un ulteriore previsto peggioramento delle condizioni meteo nell'area e dai rischi per l'equipaggio, ha autorizzato in data 21 marzo 2010 l'armatore di siffatta nave e la «Svitzer Salvatage BV» all'avvio delle attività di recupero della nave in questione, imponendo, tuttavia, ulteriori condizioni di prevenzione dell'inquinamento, a cura e spese dell'armatore.

Al mattino del 22 marzo 2010, mediante l'ausilio di n. 2 rimorchiatori (denominati «Magna Grecia» e «Punta Scutolo»), di un M/pontone, di un mezzo del locale servizio antinquinamento e di due mezzi del locale gruppo ormeggiatori in servizio nel porto di Taranto, avevano inizio le operazioni di disincaglio della «BURGAS».

La «BURGAS» è stata ispezionata dai tecnici della menzionata «Svitzer Salvatage BV», oltre che dai sommozzatori della ditta «IONIO SUB», i quali hanno verificato l'idoneità tecnica della nave alla rimessa

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

in mare, mentre una visita ispettiva «PSC» (attività di *port, state and control*), al termine delle operazioni di disincaglio, è stata programmata dal personale della Capitaneria di porto di Taranto.

Avviate le occorrenti operazioni finalizzate a creare un battente d'acqua idoneo a favorire il galleggiamento dell'unità navale, nel pomeriggio dello scorso 25 aprile, sono terminate le operazioni di disincaglio dell'unità navale bulgara, successivamente rimorchiata nel porto di Taranto, ove trovasi tuttora.

Per completezza si aggiunge che:

- 1) la società armatrice della nave «BURGAS», che risulta essere anche il soggetto noleggiatore della stessa, è la «Navigation Maritime Bulgare» con sede in Varna (Bulgaria);
- 2) l'unità, al momento dell'incidente, è risultata trovarsi vuota di carico e con a bordo il solo combustibile motore;
- 3) sull'eventuale radioattività del carico, precedentemente sbarcato, non è stato effettuato alcun controllo in considerazione della tipologia e della provenienza del medesimo.

La locale Autorità marittima ha accertato, inoltre, che:

- 1) non sono state riscontrate tracce di inquinamento nell'ambiente marino circostante anche se, a scopo precauzionale, lo specchio acqueo di Castellaneta Marina, interessato dall'evento in parola è stato comunque monitorato con idonei mezzi per fronteggiare eventuali emergenze;
- 2) ai sensi degli artt. 30 e 81 del codice della navigazione, nonché dell'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) la Capitaneria di porto ha emanato l'ordinanza n. 60 del 21 marzo 2010 mediante la quale ha interdetto, a qualunque nave o galleggiante, il transito o la sosta nella zona di mare interessata dalle attività di disincagliamento;
- 3) allo scopo di accertare le cause dell'incidente in questione, in applicazione dell' articolo 578 del codice della navigazione, la Capitaneria di porto ha avviato la prescritta inchiesta sommaria, tuttora in corso.

Nell'arco temporale di svolgimento dell'evento non sono state registrate avarie/anomalie agli apparati ed alle dotazioni di cui è in possesso il menzionato centro VTS di Taranto.

In conseguenza del sinistro non è scaturito alcun pregiudizio all'ambiente marino e costiero e per i connessi aspetti che concernono le modalità dell'incidente e le motivazioni che hanno indotto la società armatrice a far stazionare la motonave alla fonda successivamente alle operazioni di scarico, compiuti e risolutivi elementi di conoscenza scaturiranno dalla conclusione dell'inchiesta sommaria in corso, al termine della quale, peraltro, su eventuali condotte costituenti ipotesi di reato, l'Autorità marittima che sta investigando riferirà alla competente Procura della Repubblica.

Il	Sottosegretario	di	Stato	per	l	'aml	biente
	e la tutela d	lel	territo	rio	e	del	mare

MENIA

1.1	giugno	′ 11 \ 1	111
	911191101	////	.,,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

COMPAGNA, DE FEO. – Al Ministro dell'interno. – Premesso che:

i cittadini del Comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) sono chiamati al voto per la prossima tornata elettorale del 28 e 29 marzo 2010, in conseguenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi elettivi del medesimo Comune, a causa di accertati condizionamenti della malavita organizzata sull'attività dell'Ente:

in tale contesto territoriale, caratterizzato dalla forte presenza di organizzazioni criminali, diverse anomalie – a quanto risulta agli interroganti – hanno contraddistinto il procedimento di presentazione delle candidature a sindaco ed al Consiglio comunale da parte delle liste denominate «San Cipriano è Viva» e «Rinascita San Cipriano»;

in particolare, le irregolarità riscontrate dalla competente sottocommissione elettorale di Trentola Ducenta (Caserta) sono consistite nell'omessa indicazione dei nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale sui moduli utilizzati per la raccolta delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste, così da rendere assolutamente incerta la reale consapevolezza dei sottoscrittori, al momento della firma, in ordine all'effettiva composizione delle liste da presentare;

tali irregolarità hanno determinato la ricusazione delle due liste citate e dei candidati a sindaco ad esse collegate, che, pertanto, sono state escluse dal procedimento elettorale;

avverso l'esclusione della lista «Rinascita San Cipriano» sono stati presentati, da parte di alcuni cittadini elettori di San Cipriano d'Aversa, ben tre ricorsi dinanzi al competente TAR Campania – Napoli (R.G. 1250/2010, 1321/2010 e 1313/2010);

di contro, avverso l'esclusione della lista denominata «San Cipriano è Viva», stranamente, l'impugnativa giurisdizionale è stata proposta, da parte di altri cittadini elettori, al TAR Campania – Sede di Salerno (R.G. 357/2010), manifestamente non competente territorialmente;

considerato che:

vanno analiticamente ricercate le ragioni che hanno spinto i ricorrenti ad adire la sede distaccata di Salerno del TAR Campania, in luogo della sede naturale di Napoli, presso cui operano ben otto sezioni giurisdizionali con un calendario di udienze che copre quasi l'intero arco temporale della settimana;

occorre garantire la massima trasparenza delle operazioni elettorali in un territorio, come chiarito, caratterizzato da una forte presenza camorristica,

si chiede di conoscere se risultino al Ministro in indirizzo le ragioni dell'individuazione, ad avviso degli interroganti anomala, del TAR Campania sezione di Salerno in luogo della sede di Napoli, costituente, nella specie, il giudice naturale.

(4-02836)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

RISPOSTA. – Nella tornata elettorale del 28 e 29 marzo 2010 sono stati ricostituiti gli organi elettivi del Comune di San Cipriano di Aversa (Caserta).

Come evidenziato dagli interroganti, con riferimento alla lista «Rinascita San Cipriano», sono stati proposti vari ricorsi per l'annullamento del verbale di esclusione, dei quali tre al TAR Campania di Napoli, mentre un altro ricorso è stato presentato al TAR Campania – Sezione Staccata di Salerno.

Va detto che, per quest'ultima impugnazione, la predetta Sezione di Salerno, con ordinanza in data 18 marzo 2010, ha respinto l'istanza cautelare, disponendo la trasmissione del fascicolo di causa al Presidente del TAR Napoli, «ai fini delle determinazioni di sua competenza in ordine alla proposta eccezione di incompetenza».

Il TAR Campania di Napoli, Sezione Seconda, pronunciando definitivamente, accoglieva i tre ricorsi e, per l'effetto, ammetteva la lista «Rinascita San Cipriano» alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, ritenendo sicura le riferibilità di tutte le sottoscrizioni dei cittadini elettori alla medesima lista.

In relazione alla lista «San Cipriano è viva», venivano presentati due ricorsi per al TAR Campania – Sezione Staccata di Salerno, mentre un altro veniva proposto innanzi al TAR Campania di Napoli.

Il TAR di Salerno, con ordinanza n. 250 dell'11 marzo 2010 – successivamente confermata dal Consiglio di Stato – respingeva la domanda cautelare proposta e disponeva la trasmissione degli atti al TAR Campania – Napoli per l'ulteriore corso.

Il TAR Campania di Napoli – Sezione Seconda, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo respingeva con sentenza n. 28 del 22 marzo 2010.

Con riferimento allo specifico quesito posto dagli interroganti, si fa presente che il Ministero dell'interno non ha alcun potere di sindacato sull'organizzazione degli uffici giudiziari e che rientra nella libera disponibilità dei ricorrenti la scelta di adire l'uno o l'altro giudice, la cui competenza è oggetto di giudizio esclusivamente da parte dell'Autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Davico
(17 giugno 2010)

DE ECCHER. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

la legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 1-*ter* prevede la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari;

in particolare detto articolo stabilisce che i datori di lavoro che al 30 giugno 2009 avessero impiegato irregolarmente da almeno 3 mesi lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari potevano avvalersi della procedura di emersione dal lavoro irregolare;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

considerato che:

in provincia di Trento l'esame delle richieste di sanatoria per *colf* e badanti, anche in ragione di una efficace collaborazione tra assessorato, questura ed Inps, si è concluso nell'arco di soli tre mesi;

il 17 febbraio 2010 il quotidiano «Il Trentino» ha pubblicato i dati finali relativi alla sanatoria nella provincia di Trento;

in particolare, dai citati dati risulterebbe che il 40 per cento delle persone regolarizzate per il ruolo di *colf* e badante sarebbe di sesso maschile e che il 25 per cento delle famiglie (una su quattro) presso le quali dette persone lavorano sarebbe straniera (asiatica o africana);

a parere dell'interrogante tali dati evidenziano in maniera macroscopica una situazione di diffuse irregolarità, persistenti abusi e, soprattutto, un utilizzo strumentale del provvedimento di sanatoria da parte di persone in cerca di un permesso di soggiorno;

considerato che secondo quanto evidenziato nella circolare n. 10/2009 del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, «chiunque presenti – nell'ambito della procedura di emersione in questione – false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorra al fatto, è punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 (che disciplina le fattispecie riguardanti le dichiarazioni mendaci e la forma o l'uso di atti falsi), salvo che il fatto costituisca reato più grave. Se il reato viene commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure mediante l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, il reo è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il reato è commesso da un pubblico ufficiale»,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo quanto sopra riportato;

se risultino le procedure in base alle quali si sia proceduto alla citata regolarizzazione;

se risultino inadempienze o fattispecie di reato nelle predette procedure e, in caso affermativo, se e come intenda intervenire, valutando anche l'opportunità di rimpatriare gli eventuali responsabili, qualora fossero cittadini extracomunitari;

se risulti che anche nel resto d'Italia si siano verificati casi analoghi a quelli verificatisi nella provincia di Trento.

(4-02849)

(10 marzo 2010)

RISPOSTA. – Per la provincia di Trento, sono state presentate 1.170 istanze di emersione del lavoro di cittadini stranieri ai sensi dell'art. 1 ter del decreto-legge n. 78 del 1º luglio 2009, delle quali, alla data del 10 maggio 2010, 1.022 si sono concluse con esito positivo e 31 sono state rigettate. Le istanze presentate dai datori di lavoro stranieri sono 320 e i lavoratori di sesso maschile sono 553.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

Ad oggi non è pervenuta alcuna segnalazione circa irregolarità, false dichiarazioni o altre fattispecie di reato rilevate nel corso della procedura di emersione svolta per la provincia di Trento.

La Questura, per parte sua, ha provveduto ad escludere dalla procedura di regolarizzazione quei lavoratori extracomunitari nei cui confronti risultava:

- 1. l'emissione di un provvedimento di espulsione ex art. 13, commi 1, 2, lett. *c*), del testo unico dell'immigrazione ed art. 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 31 luglio 2005;
- 2. una segnalazione ai fini della non ammissione sul territorio nazionale anche in base ad accordi e convenzioni internazionali in vigore per l'Italia:
- 3. una condanna, anche con sentenza non definitiva, comprese quelle emesse ex art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dagli art. 380 e 381 del codice di procedura penale.

Sono stati, infine, esclusi i lavoratori i cui datori di lavoro extracomunitari non erano titolari di permesso di soggiorno UE di lunga durata.

In altre province sono state scoperte alcune delle situazioni irregolari evidenziate dall'interrogante con riferimento alle quali i competenti uffici hanno immediatamente sospeso la trattazione dei relativi procedimenti, segnalando immediatamente i fatti penalmente rilevanti alla competente Autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario	di	Stato	per	l'inter	no
				PAL	MA

FASANO. – Al Ministro dell'interno. – Premesso che:

(23 giugno 2010)

l'11 novembre 2009, in un'operazione che ha visto impegnati oltre 200 uomini fra Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, si è provveduto a sgomberare la baraccopoli situata nell'area di San Nicola Varco di Eboli (Salerno) nella quale vivevano quasi 800 nordafricani, per lo più marocchini;

l'operazione si inquadrava nel provvedimento di sequestro dell'area disposto dalla magistratura salernitana per motivi di igiene e sanità pubblica;

nel corso del *blitz* le Forze dell'ordine hanno arrestato sette cittadini extracomunitari, di nazionalità marocchina, hanno individuato numerosi altri senza permesso di soggiorno e hanno rinvenuto auto e moto risultate rubate;

rilevato che a quanto risulta all'interrogante il Sindaco di Sicignano degli Alburni (Salerno) ha emesso, in data 11 novembre 2009, l'ordinanza n. 32 con la quale metteva a disposizione «dei fratelli immigrati, anche se non in regola con il permesso di soggiorno», la struttura di palazzo Belvedere,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'ordinanza emessa dal Sindaco di Sicignano degli Alburni e se ritenga che la stessa sia in linea con i principi delle leggi vigenti in materia di immigrazione;

se e in quali modi intenda intervenire al fine di tranquillizzare gli abitanti di Sicignano degli Alburni, seriamente preoccupati per la presenza nel loro comune di cittadini extracomunitari irregolari;

se e in quali modi intenda intervenire al fine di non vanificare gli sforzi fin qui fatti dalle Forze dell'ordine per il ripristino della legalità.

(4-02271)

(17 novembre 2009)

RISPOSTA. – Il Sindaco di Sicignano degli Alburni (SA), dopo aver emesso una prima ordinanza per ospitare in una struttura comunale parte degli immigrati, sia regolari che irregolari, allontanati dall'area dell'ex mercato ortofrutticolo di San Nicola Varco nel comune di Eboli, ha provveduto successivamente, con una nuova ordinanza, a limitare l'accoglienza ai soli cittadini regolari.

Inoltre, il 12 novembre 2009, le Forze dell'ordine hanno effettuato un controllo all'interno dell'edificio di «Palazzo Belvedere», identificando 26 cittadini extracomunitari, di cui 16 sono risultati irregolari e 7 sono stati arrestati per inosservanza a precedenti decreti di allontanamento dal territorio nazionale. Della vicenda è stata informata l'Autorità giudiziaria.

Va peraltro evidenziato che dopo lo sgombero citato nell'interrogazione, sin da subito, la regione Campania, i Comuni della zona e le associazioni di volontariato si sono attivati per accogliere gli immigrati allontanati dall'area.

Presso la Prefettura di Salerno, inoltre, è stato istituito un tavolo interistituzionale per esaminare le problematiche derivanti dallo sgombero, con la partecipazione delle associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni del comparto agricolo, gli assessori regionali e provinciali e i Sindaci dei Comuni interessati. In tale ambito si è anche concordato di promuovere una serie di interventi contro il lavoro nero e mirati ad individuare soluzioni alloggiative, di sostegno socio-economico e di integrazione a favore dei lavoratori stranieri.

La regione Campania, nominata custode dell'area sgomberata da parte dell'Autorità giudiziaria, ha provveduto successivamente alla demolizione delle baracche abusive alla recinzione dell'area e alla bonifica del sito.

La stessa regione il 21 gennaio 2010 ha inoltre deliberato, in conformità a quanto concordato nel corso del citato tavolo tecnico, di stanziare appositi fondi per contrastare le condizioni di degrado socio-economico degli immigrati.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

I fondi stanziati sono destinati a finanziare progetti per incentivare l'assunzione regolare dei lavoratori stranieri, per migliorare le loro condizioni abitative e di lavoro, nonché per favorire la loro integrazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PALMA

(24 giugno 2010)

FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

nelle scorse settimane è stato presentato a Bruxelles uno studio della società indipendente TERA consultant che mostra il risvolto drammatico della pirateria digitale sull'economia del lavoro in Europa;

i dati presentati dal citato studio sono allarmanti per il nostro Paese e per l'Europa nel suo complesso. Solo in Italia, si stimerebbero perdite di posti di lavoro nell'intera filiera musicale di circa 22.000 unità, a causa della distribuzione illegale di musica ed altri prodotti dell'ingegno via *Internet*, con danni di oltre un miliardo di euro;

secondo i risultati di detto studio, nel 2008 le industrie creative dell'Unione europea – cinema, musica, televisione e *software* – a causa della pirateria avrebbero registrato perdite pari a 10 miliardi di euro ed un totale di 185.000 posti di lavoro in meno;

per la società TERA consultant, sulla base delle attuali proiezioni e in assenza di cambiamenti significativi nella politica del settore, le imprese del settore potrebbero subire entro il 2015 perdite pari a 240 miliardi di euro e 1,2 milioni di posti di lavoro in meno;

con l'obiettivo di porre un freno a tale deriva d'illegalità, i diversi Paesi europei si stanno adoperando per affrontare e contrastare la diffusione illegale di opere protette da *copyright* via *Internet*;

considerato che nella prospettiva di contrasto alla pirateria il nostro ordinamento giuridico nazionale è già volto ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale contro la pirateria,

l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di sapere se e quali ulteriori misure intendano adottare, anche di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, per contrastare con maggiore efficacia la pirateria *online*.

(4-03036)

(20 aprile 2010)

RISPOSTA. – Il fenomeno della contraffazione e della pirateria digitale e multimediale, come osserva l'interrogante, ha assunto negli ultimi anni una connotazione di portata internazionale.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

Tale fenomeno rischia di compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e la tutela dei consumatori, oltre a comportare gravi ripercussioni in ambito economico e sociale.

Da un'indagine conoscitiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è emerso che nel 2008 si è registrata una perdita di 10 miliardi di euro in termini di vendite e di 185.000 posti di lavoro in Gran Bretagna, Francia, Italia, Germania e Spagna.

Questo Ministero, pertanto, nell'ambito delle competenze ad esso demandate in materia di diritto d'autore, costantemente cura l'adeguamento della normativa sia in ambito nazionale che comunitario, curando anche l'attività di analisi e documentazione dell'antipirateria rapportandosi, per il reperimento dei dati relativi all'andamento del fenomeno, con le Forze dell'ordine.

Inoltre, data la necessità di arginare il dilagare della pirateria digitale e multimediale, questo Ministero ha richiesto l'istituzione del «Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale», che è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2008.

L'attività di tale Comitato si è concentrata, in particolare, nella promozione di campagne di sensibilizzazione degli utenti della rete, spesso ignari di violare con il loro comportamento la normativa di settore, e nella ricerca di soluzioni bilanciate, perseguendo l'obiettivo di garantire un accettabile equilibrio tra l'affermazione delle libertà individuali, la tutela della *privacy*, l'agevolazione dello sviluppo economico e culturale del Paese.

	Il Ministro per i beni e le attività cu	lturali
		Bondi
(1º luglio 2010)		

FERRANTE, DELLA SETA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

non è chiaro come le Autorità di Polizia si stiano comportando nei riguardi degli immigrati che hanno avanzato domanda di regolarizzazione in virtù dell'ultima sanatoria per *colf* e badanti del 2009, ma che, in passato, hanno ricevuto e non hanno rispettato un decreto di espulsione;

la vicenda inizia quando viene varata la predetta sanatoria Maroni (decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazione, dalla legge n. 102 del 2009), il cui testo è ambiguo e apre la strada a diverse interpretazioni (e applicazioni in concreto) della sanatoria stessa riguardo all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, cosiddetta «legge Bossi-Fini», che individua nella mancata ottemperanza all'espulsione l'unico reato veniale per il quale è previsto l'arresto obbligatorio;

alla regolarizzazione, in particolare, non potevano accedere gli stranieri privi del permesso di soggiorno che fossero stati espulsi per gravi

Fascicolo 86

ragioni di ordine pubblico e sicurezza e che avessero commesso reati penali di una certa rilevanza; non era, però, regolato con chiarezza il caso di stranieri che avessero ricevuto, e vi avessero ottemperato, un decreto di espulsione a seguito del solo fatto di essere stati fermati e trovati privi del permesso di soggiorno;

proprio a tal proposito, la Confartigianato di Rimini, per esempio, aveva posto la questione al Viminale, ottenendo circostanziata risposta ufficiale via *mail*: «la domanda si può presentare» (23 settembre 2009);

tutto sembrava mettersi bene. Il Ministero dell'interno raccomanda alle Prefetture, che devono istruire le domande, di lavorare con «larghezza». Ovunque si instaura un clima di efficienza. Traduttori, mediatori culturali, rispetto, legalità. Ma attenzione: la raccomandazione del Viminale non avviene per iscritto ma attraverso telefonate dirette a ogni Prefetto d'Italia. Tutto questo si evince sempre dalla lettura dei quotidiani nazionali e dalle segnalazioni di numerose associazioni impegnate nei temi dell'immigrazione su tutto il territorio italiano;

di fronte all'apertura di un percorso di legalità, decine di migliaia di lavoratori stranieri alle dipendenze di datori di lavoro italiani, sono emersi, hanno presentato domanda di sanatoria, hanno compilato moduli e dichiarazioni fornendo alle istituzioni i propri dati anagrafici e di residenza, hanno pagato l'Istituto nazionale previdenza sociale e le varie tasse di regolarizzazione. Ma l'ultima parola spetta ora alla Questura, che deve controllare la fedina penale degli stranieri richiedenti;

si apre quindi una fase di drammatica disparità di trattamento nell'applicazione della cosiddetta «sanatoria Maroni» che emerge chiaramente dalla lettura dei quotidiani e dalle singole segnalazioni riguarda
casi specifici: in pratica le istituzioni sarebbero clementi in alcune province e inflessibili in altre, dando luogo ad una fase di grande confusione,
con applicazioni totalmente diverse della medesima legge tra le varie città.
In molti casi, quindi, sono stati espulsi gli stranieri che hanno ricevuto più
di un solo decreto di espulsione (il secondo di condanna per non aver ottemperato al primo), dopo che sono stati invitati per legge ad autodenunciarsi proprio per uscire dalle condizioni di illegalità per le quali hanno
ricevuto i decreti di espulsione;

in questo contesto controverso, il 17 marzo 2010 viene emessa la circolare esplicativa a firma del Capo della Polizia che recita: la condanna per mancata obbedienza all'espulsione è da considerarsi reato grave, tant'è vero che comporta arresto obbligatorio. Chi è rimasto a vivere nel nostro Paese senza un documento di soggiorno viene di fatto messo sullo stesso piano di consumati criminali: l'espulsione dall'Italia è dunque legittima. L'esatto contrario di quanto sostenuto ufficialmente il 23 settembre;

a questo punto le Questure convocano gli immigrati, comunicano il respingimento della domanda e, contestualmente, il decreto di espulsione e, in alcuni casi (il primo è avvenuto a Trieste), eseguono immediatamente il rimpatrio. La colpa è, appunto, quella individuata dalla cosiddetta «Bossi-Fini»: avere ignorato la condanna all'espulsione. Il tutto viene

Fascicolo 86

XVI Legislatura

spiegato ai richiedenti senza preavviso prefettizio e senza dar loro il tempo di consultare un legale;

il fine del citato decreto-legge n. 78 del 2009 era proprio quello di regolarizzare i lavoratori stranieri che fossero rimasti senza documenti di soggiorno e distinguere tra chi è stato espulso (sulla carta) una sola volta e chi è stato espulso (sempre sulla carta) più volte, ad avviso degli interroganti, non ha alcun senso, è irragionevole, e contraddice lo scopo stesso della legge sanatoria;

prima si sono invitati gli immigrati ad autodenunciarsi e a versare tasse, con la promessa di regolarizzarli, poi si sono cambiate le condizioni e li si espelle: ciò che appare all'evidenza è lo Stato che contraddice se stesso e tutto questo ha il sapore di una storia di legalità punita,

si chiede al Ministro in indirizzo di conoscere se non ritenga la circolare in questione fuorviante e, nel caso, se non intenda immediatamente sospendere il rigetto delle domande di sanatoria dubbie, anche di quelle già negate, in attesa di una urgente interpretazione autentica degli articoli in questione che rispetti i principi sacrosanti dell'uguaglianza, dell'accoglienza, della solidarietà e dei più elementari diritti civili, anche in considerazione del fatto che, in molti casi, l'espulsione di uno straniero ha, come prima drammatica conseguenza, il fatto di dividere una famiglia, lasciando uno dei due genitori, con gli eventuali figli, in Italia, mentre l'altro è obbligato a ritornare nel proprio Paese d'origine.

(4-03241)

(27 maggio 2010)

RISPOSTA. – Con le disposizioni contenute nell'articolo 1-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Governo ha voluto consentire l'emersione del lavoro domestico irregolare, nell'ambito di una serie dì misure volte, sul piano più generale, a dare sostegno alle famiglie.

La possibilità di dichiarare la sussistenza pregressa di rapporti di lavoro riguardanti l'assistenza a persone affette da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, ovvero il sostegno al bisogno familiare, è stata concessa a tutte le famiglie prescindendo dalla nazionalità del lavoratore.

Il provvedimento, pertanto, ha riguardato sia i lavoratori italiani e comunitari, sia quelli extracomunitari. Per i primi è stato possibile presentare apposita dichiarazione all'INPS, mentre per gli extracomunitari i datori hanno potuto rivolgere domanda presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture, anche al fine del rilascio del permesso di soggiorno.

La misura legislativa si muove, tra l'altro, in stretta aderenza con gli impegni presi in ambito comunitario con il Patto europeo per l'immigrazione e asilo, approvato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2008 che, nello specifico, ha vincolato gli Stati membri a non adottare sanatorie generalizzate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

L'iniziativa del Governo, infatti, è stata finalizzata esclusivamente a favorire il sostegno alle famiglie facendo emergere, nel contempo, quelle situazioni di irregolarità nel lavoro domestico.

Anche per questo, il comma 13 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2009 ha espressamente escluso dalla procedura di emersione gli extracomunitari in precedenza espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, o per motivi di prevenzione del terrorismo, oppure perché appartenenti alle categorie delle persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica o indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

Inoltre, sono stati esclusi dalla possibilità di fruire dell'emersione i cittadini extracomunitari che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, o che risultino condannati – anche non ancora definitivamente e con sentenza di patteggiamento – per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

La direttiva in data 17 marzo 2010, emanata dal Capo della Polizia proprio con riguardo a tale ultima condizione ostativa, è stata fondata su una doverosa interpretazione letterale della normativa.

Infatti, rientra chiaramente nel novero dell'articolo 381 del codice di procedura penale («delitto non colposo consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni») la prima figura di reato prevista dall'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 287 del 1998, che punisce con la reclusione, da uno a quattro anni, lo straniero che senza giustificato motivo permanga illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsi entro cinque giorni, «se l'espulsione o il respinginiento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nei territorio dello Stato nel **termine** prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato».

È invece fuori dall'applicazione dell'articolo 381 la seconda fattispecie di reato – sempre prevista dall'articolo 14, comma 5-ter del predetto decreto legislativo – che punisce con la reclusione da sei mesi ad un anno, lo straniero che permanga illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsi, «se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68», riguardante i soggiornanti di breve durata.

Pertanto, solo la condanna per la prima di tali figure delittuose rappresenta motivo di automatica esclusione dalla procedura di emersione e (23)

8 Luglio 2010

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

non sussiste alcuna possibilità per una diversa interpretazione della normativa.

	Il Sottosegretario di Stato per l'interno
	Palma
giugno 2010)	

FRANCO Vittoria, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, SERAFINI Anna Maria, VITA, MARCUCCI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

la Soprintendenza archivistica per la Toscana ha notificato al Comune di Arezzo, al Presidente della Provincia di Arezzo e al Presidente della Regione Toscana che in data 23 settembre 2009 i signori Giovanni Festari, proprietario dell'archivio Vasari, e Enrico De Martino, procuratore speciale del primo, hanno provveduto a perfezionare la denuncia di trasferimento a titolo oneroso, pari a 150 milioni di euro, della proprietà dell'archivio Vasari stesso;

con la medesima nota veniva informato il Comune di Arezzo della possibilità di esercitare il diritto di prelazione entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, corredando l'eventuale proposta di prelazione della deliberazione dell'organo competente contenente la copertura finanziaria della spesa;

su tale preoccupante vicenda, il Sindaco di Arezzo, onorevole Giuseppe Fanfani, ha richiesto gli opportuni chiarimenti al Ministero per i beni e le attività culturali:

a seguito di tale richiesta, il Ministero ha comunicato di essere venuto a conoscenza nei mesi scorsi di un presunto contratto di compravendita riguardante l'archivio di Giorgio Vasari e che tale operazione avrebbe suscitato forti perplessità non solo per l'enormità del prezzo pattuito ma in considerazione del fatto che l'archivio Vasari, indipendentemente da chi ne risulti proprietario, è soggetto ad un vincolo pertinenziale e, pertanto, non può essere spostato in un luogo diverso da quello in cui è attualmente collocato:

nella medesima nota, il Ministero dichiarava di aver informato l'autorità giudiziaria di tale questione;

considerato che:

risulterebbe che il Ministero per i beni e le attività culturali fosse a conoscenza da molti mesi della trattativa finalizzata alla compravendita dell'archivio;

infatti, secondo quanto si apprende da una notizia apparsa su un quotidiano locale, la dirigente della Soprintendenza archivistica per la Toscana avrebbe dichiarato di essere venuta a conoscenza della questione relativa alla compravendita del bene in oggetto già nel mese di luglio 2009; risale infatti al 9 luglio la data in cui la stessa dirigente ha dichiarato non accettabile la documentazione presentata dal proprietario dell'archivio, signor Festari, in quanto incompleta e carente delle informazioni necessarie;

Fascicolo 86

inoltre, la notifica inviata dalla Soprintendenza, pur facendo chiaro riferimento a precisi dati informativi relativi al giorno 23 settembre 2009, è stata inviata per posta ordinaria agli enti interessati solo in data 13 ottobre, ossia in forte ritardo rispetto alla data del trasferimento di proprietà dell'archivio stesso;

l'acquirente sembrerebbe essere una non meglio precisata società russa su cui la stessa Soprintendenza si è riservata di svolgere «tutte le indagini necessarie per verificare la correttezza dell'operazione»;

l'archivio Vasari è dichiarato di interesse storico particolarmente importante con provvedimenti della Soprintendenza archivistica per la Toscana n. 610 del 23 marzo 1991 e n. 680 del 19 gennaio 1996, nonché oggetto di «vincolo pertinenziale *jure publico*» disposto con decreto dell'allora Ministero per i beni culturali ed ambientali, competente *pro tempore*, dell'8 settembre 1994 e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Arezzo in data 18 ottobre 1994, in ragione del quale l'archivio Vasari è vincolato alla Casa Vasari in Arezzo;

l'archivio Vasari è composto da 31 filze, ognuna con un piccolo scrigno con lettere, conti di casa Vasari, documenti legali, ricordi di famiglia. Semplici appunti, scritti a mano, a penna ed a matita, in mezzo a documenti di inestimabile valore: decine e decine di lettere inviate a Vasari da Cosimo I scritte tra il 1542 ed il 1547, le lettere inviate da «diversi huomini dotti a messer Giorgio Vasari» dal 1546 al 1572, tra cui Annibal Caro traduttore dell'Eneide di Virgilio e di Aristotele, il carteggio con Michelangelo dal 1550 al 1557, le lettere di Pio V dal 1566 al 1573;

l'archivio Vasari è parte integrante del patrimonio artistico-culturale italiano, che va tutelato in nome dell'identità nazionale e la vendita a privati stranieri potrebbe comportare una perdita gravissima per il nostro patrimonio e per l'immagine dell'Italia, che apparirebbe non interessata a tutelare i suoi beni culturali, come invece prescrive l'articolo 9 della Costituzione;

nel 2011 ricorreranno 500 anni dalla nascita di Vasari, padre della storia dell'arte italiana, straordinaria figura di artista, pittore, architetto, umanista, e l'anno vasariano sarà celebrato a livello internazionale; l'Italia ed Arezzo saranno al centro dei festeggiamenti e degli eventi collegati, ed è evidente che la vendita dell'archivio a soggetti stranieri costituirebbe un elemento contraddittorio e discreditante della capacità del nostro Paese di salvaguardare, tutelare e valorizzare il nostro patrimonio artistico, anche ai fini dell'indispensabile rilancio dello sviluppo economico e turistico dell'Italia;

considerato, inoltre, che:

non vi è alcuna possibilità per gli enti locali di poter esercitate il diritto di prelazione, considerata l'esorbitante richiesta economica avanzata dai proprietari;

la vendita del grande patrimonio storico-culturale costituito dall'archivio Vasari sarebbe al tempo stesso una perdita gravissima non solo per la città di Arezzo ma per la cultura dell'intera nazione, oltre che motivo di discredito internazionale;

Fascicolo 86

il timore che il vigente vincolo pertinenziale possa essere raggirato pregiudicando la permanenza in Italia di tale tesoro culturale richiede un intervento del Ministero competente tempestivo ed efficace, come già richiesto dal Sindaco di Arezzo,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare, con la massima sollecitudine, per impedire che l'archivio Vasari di Arezzo venga venduto a stranieri e garantire che lo stesso resti nel contesto in cui è attualmente collocato;

se, a tal fine, non ritenga opportuno attivarsi nelle forme ritenute più idonee al fine di assicurare il pieno rispetto del vincolo pertinenziale esistente, confermato, tra l'altro, con sentenza definitiva del Tribunale amministrativo regionale della Toscana che determina in Casa Vasari ad Arezzo l'unico luogo in cui l'archivio può essere mantenuto;

se non ritenga opportuno provvedere, ove necessario, all'acquisto dell'archivio in questione, in considerazione del grave danno che la vendita arrecherebbe non solo alla città di Arezzo, ma anche all'intero Paese;

infine, in vista della celebrazione nell'anno 2011 del cinquecentenario dalla nascita dal grande Giorgio Vasari, quali iniziative intenda adottare al fine di valorizzare l'archivio Vasari e consentire la più ampia fruizione pubblica di un pezzo pregiato del nostro Rinascimento, che, con i dovuti investimenti sulla sua sicurezza, potrebbe costituire un grande incentivo anche nell'ambito del turismo culturale.

(4-02605)

(26 gennaio 2010)

RISPOSTA. – La prima denuncia di trasferimento della proprietà, a titolo oneroso, dell'Archivio Vasari venne presentata, a firma del sigor Giovanni Festari, alla Soprintendenza archivistica per la Toscana il 9 luglio 2009.

Dall'esame di tale denuncia', effettuato dalla Soprintendente archivistica risultò che la stessa era incompleta sia perché non era stata sottoscritta anche dalla parte pretesa acquirente (la società ROSS Engineering Srl) sia perché in essa non era espressamente precisato che alla parte acquirente fosse noto il particolare *status* giuridico dell'Archivio, quale bene culturale dichiarato di notevole interesse storico e gravato anche da vincolo pertinenziale con la Casa Vasari in Arezzo.

Conseguentemente la Soprintendenza, con lettera del 29 luglio 2009, ha dichiarato tale denuncia come non avvenuta', ai sensi del codice; in questo modo si è conseguito il duplice effetto positivo di annullare l'efficacia della denuncia, anche ai fini del decorso del termine ordinario della prelazione e di obbligare le parti contraenti, ove interessate, a integrare gli atti incompleti e, quindi, a sottostare al termine di prelazione più lungo, fissato dal codice, per tali casi, in centottanta giorni decorrenti dalla nuova denuncia'. Si precisa, infatti, che mentre per le denunce di vendita complete vige il termine di sessanta giorni per l'esercizio della prelazione,

Fascicolo 86

tale termine è elevato a centottanta giorni nel caso in cui la denuncia sia incompleta.

È peraltro da aggiungere che, anche in considerazione dell'elevatissimo valore economico attribuito alla transazione, di essa è stata data notizia alla Procura della Repubblica di Roma con lettera del 6 agosto 2009.

Si deve, al riguardo, precisare – anche per chiarire alcuni equivoci che sono insorti – che di tale prima denuncia' di vendita (quella del 9 luglio 2009) nessuna comunicazione formale fu data agli enti territoriali in quanto, come detto, la stessa era improduttiva di effetti;

In data 23 settembre 2009 il signor Festari ha fatto poi pervenire alla Soprintendenza archivistica per la Toscana, una congerie di atti, dai quali si evince che egli ha provveduto sia a integrare la denuncia del luglio 2009, sia a presentare *ex novo* un'ulteriore denuncia di alienazione (questa volta avvenuta il 9 settembre 2009) redatta in conformità ai rilievi a suo tempo mossi dalla Soprintendenza.

All'evidenza, tali atti risultano essere stati messi a punto, fra l'altro, allo scopo di far decorrere *ex novo* il termine ordinario di sessanta giorni dato dal codice all'amministrazione per l'esercizio del diritto di prelazione:

Viceversa, l'Amministrazione ha ricordato al Festari che non era in alcun modo possibile tentare di eludere l'applicazione del termine sanzionatorio di 180 giorni per la prelazione, mediante una pretesa 'rimessione in termini'a seguito di una nuova denuncia; ha poi contestualmente dato comunicazione a tutti gli enti territoriali interessati, come d'obbligo ai sensi del codice, della intervenuta integrazione della 'denuncia' di vendita, e quindi della sua idoneità a far decorrere i termini di legge, ancorché maggiorati a 180 giorni, per l'esercizio della prelazione.

Ovviamente, anche di tale ulteriore denuncia' di vendita e degli atti ad essa allegati, la Soprintendente archivistica per la Toscana ha subito provveduto a dare formale comunicazione, per gli accertamenti del caso, alla Procura della Repubblica di Roma.

A seguito di quanto comunicato circa la regolarità formale dell'integrazione della denuncia di trasferimento di proprietà dell'Archivio Vasari, la competente Soprintendenza ha avviato il relativo procedimento, comportante gli accertamenti richiesti dalla legge. All'esito di tali accertamenti, indispensabili per mettere in grado l'Amministrazione di esercitare le funzioni di vigilanza e tutela, sono emerse lacune sostanziali riguardanti l'identificazione certa dell'acquirente, la sua legittimazione ad agire e il perfezionamento del negozio traslativo, tali da ritenersi non conseguita da parte dell'Amministrazione la piena e completa conoscenza degli elementi costitutivi la fattispecie negoziale.

Con note del 30 novembre 2009, prot. n. 5594 e prot. 5590, indirizzate ai recapiti della società a Mosca, sono stati infatti richiesti dalla Soprintendenza archivistica alla ROSS Engeneering: il certificato di iscrizione al Registro delle persone giuridiche di Mosca, dal quale evincere la data di iscrizione al Registro, la denominazione e ragione sociale della So-

Fascicolo 86

cietà, l'indirizzo della sede legale della stessa; lo Statuto della ROSS Engineering; l'organigramma della Società; la dichiarazione circa la carica ricoperta dal Signor Vasily Stepanov nella medesima; la Procura della Società ROSS Engineering con la quale si autorizza il Signor Vasily Stepanov ad effettuare la proposta irrevocabile di acquisto dell'Archivio Vasari per la cifra di 150.000.000 euro, ovvero deliberazione degli organi societari relativa al diritto di agire senza procura.

A seguito delle lettere del 30 novembre 2009, sono stati restituiti alla Soprintendenza gli avvisi di ricevimento con le seguenti indicazioni: «Inconnu» e «Non reclamé'.

Con nota del 5 febbraio 2010 inviata alla stessa Società, ma presso l'indirizzo italiano del rappresentante del venditore, la Soprintendenza archivistica per la Toscana è tornata a chiedere l'invio della documentazione in parola, comprovante la legittimazione dello Stepanov a impegnare la volontà della società medesima con una procura speciale, e i dati identificativi certi della ROSS Engeneering, dando dieci giorni di tempo per provvedere.

Dieci giorni dopo lo spirare del termine, in data 2 marzo, è stato recapitato un plico contenente alcuni documenti, la maggior parte dei quali in lingua russa senza la richiesta traduzione italiana asseverata dall'ambasciata italiana in Russia o dall'ambasciata russa in Italia. Gli unici documenti con traduzione in lingua italiana non sono corredati di firme debitamente autenticate, contengono ulteriori elementi di incertezza, e riportano una delega assolutamente generica, che non fa menzione di un mandato ad acquistare le Carte Vasari per la considerevolissima cifra di 150.000.000 di euro, così come richiesto.

È appena il caso di ribadire che l'identificazione certa del soggetto acquirente delle Carte Vasari è indispensabile non solo ai fini della valutazione in merito all'esercizio del diritto di prelazione ma, ancor più, ai fini dell'esercizio delle funzioni di tutela in capo al Ministero per i beni e le attività culturali – ai sensi del codice dei beni culturali – da esercitarsi nei confronti del proprietario dei beni vincolati.

Pertanto, la Soprintendenza archivistica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 59, comma 5, e 61, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, dichiarava non avvenuta e priva di ogni effetto di legge la denuncia di trasferimento dell'Archivio Vasari presentata in data 23 settembre 2009.

Intanto interveniva un fatto nuovo. La società Equitalia Cerit SpA, per conto del Ministero dell'economia, creditore degli eredi Festari di una somma assai prossima al milione di euro per tasse non pagate all'Erario, chiedeva ed otteneva il pignoramento e la vendita giudiziale delle Carte Vasari. Il tribunale dell'esecuzione faceva valutare l'archivio da un perito d'ufficio, il quale ne fissava in 2.600.000 euro il valore.

L'asta veniva aperta e chiusa il giorno 9 marzo 2010, per una richiesta di sospensione presentata dagli eredi Festari proprietari dell'archivio avverso la vendita coatta e accolta dal giudice dell'esecuzione. Più. precisamente l'incanto è stato dichiarato sospeso per la presentazione del-

Fascicolo 86

l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di Arezzo che accoglieva l'istanza di opposizione dei Festari. Il 18 di marzo lo stesso giudice ha deciso lo scioglimento della riserva rigettando l'opposizione e disponendo la ripresa dell'asta. Tra l'altro, è da notare come lo stesso giudice sottolineava, nel provvedimento, «la non verosimiglianza di offerte di acquisto da parte di terzi per somme assolutamente ingenti e che avrebbero ben giustificato accolli o anticipazioni di pagamento del prezzo pattuito per il debito dei venditori nei confronti di Equitalia Cerit, inferiore a 1/15 del prezzo asseritamente offerto da ROSS Engineering».

Equitalia stava predisponendo gli atti necessari alla ripresa dell'incanto quando, il 20 marzo, è intervenuto il sequestro penale, confermato dal GIP del Tribunale penale di Roma con ordinanza del 22 marzo 2010.

Il Ministero continuerà a seguire con particolare attenzione la descritta vicenda del recupero dei crediti dello Stato da parte di Equitalia, riservandosi di intervenire nella procedura perché sia comunque e in ogni momento assicurata la salvaguardia del prezioso bene culturale.

Per quanto concerne il peculiare regime di tutela cui è sottoposto l'Archivio Vasari, appare opportuno, in questa sede, rimarcare quanto segue.

- 1. Le cosiddette «Carte Vasari» oggi presenti in Arezzo costituiscono ciò che rimane dell'archivio della famiglia Vasari, archivio che fu trattenuto presso di sé da Bonsignore Spinelli, esecutore testamentario dell'ultimo discendente dei Vasari, Francesco Maria (morto il 3 marzo 1687), per dare compiuta attuazione alle ultime volontà di costui. Una volta esaurito l'incarico, tale complesso documentario venne inglobato nell'archivio di Casa Spinelli (poi Rasponi Spinelli), ove venne individuato da Giovanni Poggi, Soprintendente alle Gallerie a Firenze, nell'anno 1908. Lo stesso Poggi provvide anche a far dichiarare queste carte di notevole interesse storico con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione notificato in data 23 ottobre 1917.
- 2. Successivamente, nel 1921, il conte Luciano Rasponi Spinelli affidò l'Archivio Vasari in «deposito perpetuo» al Comune di Arezzo, a patto che esso venisse conservato nella Casa Vasari, acquistata dallo Stato nel 1911 ed eretta in Casa Museo. All'atto del deposito perpetuo rimasero per errore escluse dal trasferimento nella Casa Museo vasari 3 unità documentarie che restarono nell'Archivio Rasponi Spinelli e ne seguirono il destino: esse si trovano oggi a New Haven, perché acquistate nel 1988 in Svizzera dalla Beinecke Library dell'Università di Yale.
- 3. Il notevole interesse storico delle Carte Vasari è stato poi confermato con decreti del Soprintendente archivistico della Toscana del 16 novembre 1990 e del 23 marzo 1991. Inoltre, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emesso l'8 marzo 1994 (e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 18 ot-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

tobre 1994), in considerazione del fatto «che le citate Carte Vasari', (...) sono state destinate fin dall'origine, in modo durevole, al servizio e decoro di Casa Vasari', entrando con la stessa *ab initio* in un rapporto di complementarietà che è risultato oggettivamente valutabile, (...) come risulta dalla relazione storico-archivistica (...)» è stato disposto «che le Carte Vasari', come descritte nell'inventario e regesto di Alessandro Del Vita, (..) sono vincolate alla Casa Vasari' con vincolo pertinenziale *iure publico*. Si precisa che la legittimità di tale destinazione pertinenziale, che vincola, come già detto, indissolubilmente le Carte Vasari' alla Casa Vasari', è stata accertata dal Tar Toscana, Sez. III, con sentenza n. 387 del 21 novembre 1998. Con tale sentenza è stato respinto il ricorso presentato da Festari Giovanni, erede del patrimonio Rasponi Spinelli, avverso il vincolo imposto nel 1994. Si sottolinea inoltre che tale sentenza è divenuta irrevocabile perché passata in giudicato.

4. Appare pertanto evidente che sussista un peculiare *status* giuridico del carteggio vasariano, in forza del quale la conservazione, fruizione e la valorizzazione di detto carteggio può essere effettuata esclusivamente negli ambienti di Casa Vasari e sotto la vigilanza degli organi ministeriali preposti alla tutela. Una conservazione, fruizione e valorizzazione che, peraltro, detti organi hanno sempre perseguito sia intervenendo a proprie spese nel restauro dei documenti che promuovendo iniziative di conoscenza e valorizzazione (microfilmatura, pubblicazione eccetera) delle carte stesse, nonostante gli ostacoli continuamente frapposti dalla proprietà.

Si assicura, anche al fine di fugare ogni ragionevole dubbio sul fatto che una volta portato all'estero, anche per una importante mostra, l'Archivio possa non rientrare ad Arezzo, che la sua ineludibile collocazione entro Casa Vasari, in forza del predetto vincolo pertinenziale imposto nel 1994 ed oramai consolidato, è attentamente presidiata dagli attuali istituti di tutela, come è stato ampiamente dimostrato anche nelle recenti vicende.

Si rappresenta, infine, in ordine alle iniziative programmate per le celebrazioni, nel 2011, del cinquecentesimo anniversario della nascita di Giorgio Vasari, che la competente direzione generale è in attesa della proposta istitutiva di un apposito Comitato celebrativo e del programma di eventi che tale organismo vorrà elaborare, per destinarvi le risorse necessarie.

In ogni caso è intenzione del Ministero per i beni e le attività culturali sollecitare un programma di celebrazioni di alto profilo scientifico e culturale per onorare al meglio l'illustre figura di Giorgio Vasari.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

BONDI

(1° luglio 2010)

Fascicolo 86

GRAMAZIO. – Al Ministro del lavoro e delle pollitiche sociali. – Premesso che:

il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'art. 20 prevede che:

- a) a decorrere dal 1º gennaio 2010 le istanze di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 e di disabilità ai sensi della legge n. 68 del 1999 devono essere presentate all'INPS complete di certificazione medica da cui scaturiscono le invalidità e trasferite all'Azienda sanitaria locale di competenza in via telematica;
- b) con la medesima decorrenza, le commissioni mediche delle Aziende sono integrate anche da un medico dell'INPS quale membro effettivo, attribuendo all'istituto l'accertamento definitivo per la concessione o meno del sussidio;
- c) le tabelle che indicano le percentuali dell'invalidità civile saranno aggiornate;

considerato che la finalità della norma è quella di realizzare, attraverso la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie, un miglioramento dell'intero procedimento di erogazione dei benefici e un risparmio complessivo nell'ambito di una generale razionalizzazione della spesa pubblica,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali modalità, attuative e procedurali, l'INPS intenda adottare al fine di assolvere i compiti assegnati in applicazione delle disposizioni del citato decreto-legge n. 78 del 2009;

quali iniziative, in particolare, l'istituto intenda assumere al fine di garantire, rispettando le finalità proprie dei provvedimenti legislativi in argomento e l'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale in ogni fase del procedimento, tenuto conto che, sulla base dei controlli già effettuati dall'INPS, la popolazione di invalidi aventi diritto, con un'età superiore a 65 anni, si attesta nella percentuale del 70 per cento ed in considerazione delle presumibili difficoltà dei medesimi ad avvalersi delle nuove modalità di accesso alle prestazioni;

come, a tale proposito, si intenderà, da parte dell'INPS, servirsi della collaborazione delle Aziende sanitarie locali e dei medici di base al fine di agevolare il compito degli utenti, in particolare con riferimento alla presentazione dell'istanza telematica;

se sia a conoscenza di quale sarà l'*iter* procedurale inerente all'invalidità civile dal punto di vista giuridico-clinico nonché quale sarà il nuovo ruolo delle strutture sanitarie pubbliche, sinora esclusivamente competenti all'accertamento sanitario, in applicazione dei contenuti della legge, e del medico di base quale soggetto prescrittore che dovrà inviare il certificato per via telematica;

quale risulterà il ruolo delle associazioni di patronato e di categoria nel rispetto delle attività che per legge sono riservate alle strutture pubbliche coinvolte nel procedimento di riconoscimento dell'invalidità;

Fascicolo 86

quali iniziative siano state assunte per assicurare l'applicazione dal 1º gennaio 2010 della normativa in parola, al fine di sensibilizzare azioni di coordinamento ai vari livelli, raggiungendo un piano di coinvolgimento uniforme sul territorio, con i necessari approfondimenti inerenti all'*iter* procedurale dal punto di vista dei profili sanitari, tenuto conto della complessa situazione organizzativa e tecnologica delle ASL, oltre che con indicazioni dell'*iter* procedurale inerente agli aspetti economico-amministrativi;

quali iniziative informative e di comunicazione si intenda adottare al fine illustrare i contenuti della nuova disciplina a tutti gli attori coinvolti e le associazioni che li rappresentano.

(4-02492)

(12 gennaio 2010)

RISPOSTA. – Preliminarmente occorre considerare che con l'articolo 20 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il legislatore ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. L'obiettivo è quello di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di definizione del processo di erogazione delle prestazioni. Il nuovo flusso organizzativo e procedurale, quindi, mira ad assicurare a tutti i cittadini trasparenza ed equità nel trattamento e si caratterizza per la possibilità di assicurare la completa tracciabilità di ogni nuova domanda di invalidità civile. La tracciabilità comporta anche garanzia di legalità e tempi di attesa per l'accoglimento della domanda entro la soglia dei 120 giorni.

Le modalità attuative e procedurali per assolvere ai nuovi compiti assegnati dall'art. 20 della legge n. 102 del 2009 sono state definite dalla determinazione del Commissario straordinario INPS n. 189 del 20 ottobre 2009. Con circolare n. 131 del 28 dicembre 2009 l'Istituto ha fornito le istruzioni operative.

A decorrere dal 1º gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica.

A tal fine l'istituto ha realizzato un'applicazione telematica («Invalidità Civile 2010» – InvCiv2010) disponibile sul sito *internet* dell'istituto (www.inps.it). L'accesso all'applicazione è consentito solo agli utenti muniti di PIN (*Personal identification number*), le cui modalità di assegnazione sono descritte nello stesso sito dell'INPS e che di seguito si illustrano.

Per quanto riguarda la modalità di assegnazione del codice di identificazione personale (PIN), il medico certificatore – il cui accesso alla procedura *online* per la trasmissione dei certificati medici è consentita solo se

Fascicolo 86

regolarmente iscritto all'ordine provinciale – può scaricare e stampare il modulo di richiesta del PIN disponibile sul sito INPS e presso le sedi dell'istituto, oppure recarsi personalmente presso una qualunque Agenzia dell'INPS, munito di un documento d'identità e, infine, consegnare il modulo di richiesta del PIN, debitamente compilato e sottoscritto, che verrà conservato agli atti della sede.

L'operatore INPS provvederà alla registrazione dei dati anagrafici e all'attribuzione di un codice PIN iniziale di accesso, che consegnerà in busta chiusa numerata al medico. Al primo accesso il medico dovrà modificare il PIN iniziale seguendo la procedura guidata.

L'INPS ha approntato al riguardo una capillare campagna di sensibilizzazione al fine di coinvolgere il maggior numero di medici certificatori promuovendo incontri con tutti i professionisti operanti sul territorio – quelli di medicina generale *in primis* – sia presso le sedi degli ordini dei medici, sia presso le strutture ospedaliere e presso i policlinici universitari, con consegna in tempo reale del PIN di accesso.

Anche la procedura di individuazione delle patologie da indicare nei certificati è stata resa particolarmente agevole, con proposizione, per esempio, di *menu* a tendina per reperire il codice nosologico ICD9 riferito alla patologia prevalente.

Infine, è prevista la realizzazione di specifici applicativi informatici che garantiscono la compatibilità con i *software* gestionali più diffusi negli studi di medicina generale.

L'elenco dei medici certiticatori accreditati in possesso del PIN è pubblicato sul sito *internet* dell'istituto (il numero è di oltre 45.000).

Per il cittadino, l'accesso alla procedura, prevede l'inoltro della richiesta direttamente dal sito dell' INPS, sezione dei Servizi *on line* e, inserendo i dati richiesti, saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria, oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (numero telefonico: 803164). Per i minori non ancora in possesso del documento d'identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria da parte del genitore.

I soggetti interessati all'utilizzo della procedura InvCiv2010, con diversi livelli di autorizzazione all'accesso, sono i seguenti:

i cittadini richiedenti e/o i soggetti da questi autorizzati;

i medici certificatori;

gli Enti di patronato;

le Associazioni di categoria dei disabili, vale a dire l'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (Anffas);

l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic);

l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (Ens);

l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uic);

i Presidenti delle commissioni mediche ASL ed il personale amministrativo delle ASL specificatamente individuato dai responsabili delle ASL;

Fascicolo 86

i medici dei CML dell'INPS;

i dirigenti delle sedi INPS:

i dipendenti delle unità organizzative INPS interessate dalle attività di connesse all'invalidità civile.

Circa i rapporti con le ASL, la domanda, rispetto alla disciplina precedente, non verrà più presentata alla ASL competente per poi essere trasmessa all'istituto per via cartacea. Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione della domanda, la procedura propone l'agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza (o del domicilio alternativo eventualmente indicato).

Il cittadino, anche per il tramite dei soggetti abilitati, potrà indicare una data di visita diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema informatico.

Al fine di consentire la definizione delle date di visita contestualmente alla presentazione della domanda grazie alla gestione di una agenda appuntamenti, l'INPS metterà a disposizione delle ASL un sistema di invito a visita contenente una funzione per la calendarizzazione delle visite.

Tale funzione permette inoltre la predisposizione di lettere di invito a visita complete dei riferimenti della prenotazione (data, orario e luogo), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all'atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, eccetera) e le modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla stessa.

Le Commissioni mediche ASL sono integrate dal medico INPS quale componente effettivo. Il medico INPS che partecipa alle Commissioni è designato di volta in volta, a rotazione, fra quelli in servizio presso il Centro medico legale territorialmente competente. La programmazione dell'attività è affidata al Responsabile del Centro medico legale, che avrà cura di limitare le partecipazioni di ciascun sanitario entro il numero massimo di dieci sedute consecutive nella stessa Commissione medica integrata.

La composizione delle Commissioni mediche integrate varia in funzione della domanda presentata dal cittadino, a seconda che sia volta al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, disabilità o *handicap*.

Nel quadro dell'integrazione e della collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ove richiesto, l'istituto potrà mettere a disposizione delle ASL interessate i propri Centri medici legali per l'effettuazione delle visite.

L'accertamento sanitario si conclude con un giudizio medico-legale espresso all'unanimità dei componenti della Commissione integrata dal medico INPS, oppure con un giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione.

Al riguardo l'INPS opererà a stretto contatto con le Regioni (in particolare le ASL, ed i Comuni già titolari del potere concessorio) e con le rispettive articolazioni territoriali e si attiverà per rendere compatibili i flussi informatici delle domande d'invalidità civile con i sistemi attual-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

mente in uso presso le ASL stesse, anche ai fini della concessione da parte degli enti competenti di altri benefici socio-sanitari connessi allo stato di invalidità civile.

I flussi comunicativi tra Istituto e Regioni saranno strettamente coordinati e monitorati a livello centrale.

Per consentire al meglio la piena funzionalità del sistema, delle strutture e delle risorse impegnate, l'organizzazione del nuovo processo dell'invalidità civile si basa, quindi, essenzialmente sulla collaborazione tra l'istituto e gli Enti fino ad oggi interessati al processo stesso.

L'INPS si è attivato con circolari, messaggi, incontri con Associazioni, Patronati e tutti i soggetti coinvolti per illustrare i contenuti della nuova disciplina, fornire indicazioni e supporto in caso di criticità nonché al fine di realizzare un'opera di coordinamento su tutto il territorio nazionale.

I	l Sottosegretario	di	Stato	per	il	lavoro	e	le	politiche	sociali
									V	IESPOLI

(23	giugno	2010)		

ICHINO, NEGRI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee. – Premesso che:

il 15 gennaio 2009 è stata presentata ai Ministri del lavoro, salute e politiche sociali e per la pubblica amministrazione e l'innovazione un'interrogazione (3-00480, a prima firma del sen. Ichino) riguardante l'attivazione da parte della Regione Calabria di 500 presunti *stage* della durata di 24 mesi, retribuiti con 1.000 euro al mese, presso enti pubblici della stessa Regione;

il dibattito seguito a quella interrogazione, in larga parte riportato sui siti repubblicadeglistagisti.it e pietroichino.it, ha messo in luce il gravissimo difetto di contenuti formativi dei suddetti *stage* e il loro carattere puramente assistenziale;

ciononostante, la Regione Calabria ha ultimamente disposto, con il supporto unanime dell'intero arco delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, un bando per l'attivazione di altrettanti rapporti di impiego pubblico a termine di tre anni, sostanzialmente riservati agli stessi giovani che hanno già beneficiato dei due anni di *stage*; ed è fin troppo facile prevedere che al termine di questi tre anni verranno disposte, in un modo o nell'altro, altrettante stabilizzazioni; in proposito è stata presentata una nuova interrogazione (4-02662, a prima firma del sen. Ichino) ai Ministri in indirizzo, in data 9 febbraio 2010;

né all'interrogazione del 15 gennaio 2009 né a quella del 9 febbraio 2010, a tutt'oggi, è stata data alcuna risposta;

l'esempio calabrese, a giudizio degli interroganti pessimo, è ora seguito, anche in questo caso con il supporto unanime dell'intero arco delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, dalla Regione Basili-

Fascicolo 86

cata: sta scadendo in questi giorni il termine per la presentazione delle candidature per un bando di 1.000 presunti «tirocini formativi» della durata di un anno, con «indennità» pari a complessivi 10.000 euro per ciascun tirocinante (a carico della Regione e del Fondo sociale europeo), da attivarsi anche questi soltanto presso enti pubblici dislocati nella stessa regione;

sul contenuto formativo specifico dei suddetti presunti «tirocini» il bando della Regione Basilicata non dice assolutamente nulla, né esso dispone alcun controllo in proposito, cui sia condizionata l'erogazione dei 10.000 euro al singolo interessato;

quand'anche si potesse prescindere dall'indeterminatezza totale del contenuto formativo dei presunti «tirocini», la violazione della legislazione vigente sarebbe comunque ravvisabile nella loro durata di un anno, a fronte del limite massimo di sei mesi fissato dalla legge n. 196 del 1997 e dal decreto ministeriale attuativo della stessa, n. 142 del 1998,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, anche in questo caso, come già in riferimento a quello calabrese denunciato nel gennaio 2009, restare del tutto inerti di fronte all'operato illegittimo della Regione Basilicata;

in caso contrario, quali iniziative di competenza intendano promuovere per impedire questo nuovo evidente e grave abuso assistenzialistico dei contributi del Fondo sociale europeo e questa altrettanto evidente violazione della disciplina legislativa in materia di tirocini formativi, finalizzata – come l'esperienza calabrese insegna – all'aggiramento del principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici per concorso.

(4-02886)

(23 marzo 2010)

RISPOSTA. – Le interrogazioni richiamate dall'interrrogante (3-00480 e 4-02662), alle quali non risulta essere stata data ancora risposta, sono entrambe delegate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, al riguardo, nessuna richiesta di elementi di competenza è pervenuta al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Inoltre, quanto al merito della questione sollevata dall'interrogante, non si può non considerare che la materia della formazione professionale è attribuita dall'articolo 117 della Costituzione alla competenza esclusiva delle Regioni e che, pertanto, al fine di inquadrare correttamente la vicenda, è necessario tener conto anche delle eventuali leggi regionali adottate, in materia di tirocini formativi, dalla Regione Basilicata, nell'esercizio della propria autonomia legislativa.

Tanto premesso, atteso l'ambito delle competenze attribuite al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si evidenzia, in via generale, che le iniziative volte alla stabilizzazione di personale tirocinante costituiscono, in ogni caso, violazione dell'articolo 97 della Costituzione da accertarsi nelle sedi competenti. In tal senso, eventuali elementi afferenti, nello specifico, all'operato della Regione Basilicata, possono es-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

sere acquisiti, ove richiesto, mediante l'attivazione delle procedure ispettive esperite dal competente Ispettorato per la funzione pubblica.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

BRUNETTA

(12 giugno 2010)

INCOSTANTE. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 30 marzo 2009, n. 53 (Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni culturali», nonché della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004); i decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86, e 26 maggio 2009, n. 87, e successivamente la circolare del Ministro del 12 agosto 2009, n. 35, e Linee guida applicative del segretariato generale del Ministero sempre del 12 agosto 2009, che disciplinano l'articolo 182, comma 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del Codice, recano le norme attuative relative allo status di restauratore e di collaboratore;

all'interno di questa complessa situazione normativa si applicano anche le fonti normative che regolamentano la materia di appalti pubblici: decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (e successive modifiche) nonché il codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 (Titolo IV, Capo II, che disciplina appalti di lavori pubblici per i beni culturali) ovvero le norme relative al campo del restauro di beni culturali e architettonici (categoria opere pubbliche OS2A e OS2B, rispetto alle qualifiche dei restauratori, e OG2, OS25 per altre categorie di beni ancora non disciplinati su questo aspetto) così come inizialmente previsto dal decreto ministeriale n. 294 del 2000 e decreto ministeriale n. 420 del 2001 da cui discendono le norme rispetto alle qualifiche richieste per l'accesso alla professione di restauratore (ovvero le categoria di opere pubbliche OS2A e OS2B);

come riconosce il documento sulla «Disciplina transitoria degli operatori del restauro» del Ministero per i beni e le attività culturali «non esiste ancora nel nostro ordinamento una compiuta disciplina delle relative figure professionali» ed «è generale la convinzione che la capacità professionale dei singoli operatori assuma ruolo strategico insostituibile per assicurare la qualità degli interventi conservativi perché sino ad ora »il problema di verificare che tale idoneità sussistesse in concreto è stato per lungo tempo risolto all'interno di una prassi che vedeva il ricorso pressoché generalizzato ad affidamenti di carattere fiduciario« che hanno condotto oggi alla esigenza di »verifica su basi oggettive della capacità professionale degli operatori«»;

Fascicolo 86

da parte degli operatori del settore, dalle associazioni di categoria, come la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, si lamenta l'incongruità e l'incoerenza delle prescrizioni relative alla qualifica di restauratore da cui sarebbero escluse molte società e molti lavoratori che, pur avendo nel concreto operato nel campo del restauro, non potrebbero accedere nemmeno alle prove di idoneità. I soci e dipendenti sono del pari automaticamente esclusi dall'accesso alle prove;

come risulta dall'esame della circolare ministeriale la qualifica spetterebbe, in sintesi, a coloro che hanno conseguito un diploma presso una scuola di restauro riconosciuta – ad oggi solo tre sono gli istituti riconosciuti in Italia –, oppure a scuole accreditate per l'effettuazione di corsi con riconoscimento regionale di durata non inferiore a due anni, e svolto successivamente attività di restauro per almeno due anni che crescono fino a diventare otto anni qualora non si sia in possesso dei suddetti titoli di studio (come previsto all'articolo 182, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 42 del 2004); vi è poi la modalità di acquisire la qualifica tramite il superamento di un esame di stato abilitante, previsto per tutti coloro che fino ad oggi hanno operato nel settore ma non sono in possesso di tutti requisiti sopra descritti;

analoghe prescrizioni vengono definite anche per la qualifica di collaboratore restauratore;

l'accesso alla prova di idoneità è vincolata alla presentazione di certificazioni ed atti che dovrebbero attestare la professionalità acquisita dai candidati;

la documentazione richiesta dal Ministero, riferendosi ad un periodo temporale anteriore all'anno 2000, è per la maggior parte degli operatori del settore impossibile da recuperare;

l'anomalia più vistosa nelle previsioni regolamentari introdotte dall'attuale decreto ministeriale n. 53 del 2009, sta nel vincolare l'accesso alla prova di idoneità alla presentazione del certificato di Regolare esecuzione dell'intervento di restauro (che dovrebbe dimostrare la Responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento) introducendo un elemento ostativo per la partecipazione alla prova;

lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali nella circolare n. 35 del 2009 del 12 agosto 2009, «Linee guida applicative dell'articolo 182, commi 1-bis, 1-ter ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio», afferma che: «In realtà la redazione dei certificati di buon esito (prevista inequivocabilmente per i lavori pubblici a partire dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000) può ritenersi consolidata soltanto alla fine degli anni '90; per i lavori precedenti, e comunque in mancanza del certificato, gli Uffici interessati sono tenuti a verificare »ora per allora« la corretta esecuzione degli interventi conservativi»;

una diffusa negligenza delle stazioni appaltanti nella redazione dei certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000) è stata evidenziata anche in una determi-

Fascicolo 86

nazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 3 aprile 2002, n. 6:

il certificato è stato introdotto dall'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici). Quindi per i candidati alla prova di idoneità, ai quali è richiesto di avere svolto attività di restauro per almeno quattro anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 420 del 2001, è sostanzialmente impossibile documentare la propria attività mediante tale certificato;

inoltre, il decreto ministeriale n. 53 fa coincidere la titolarità della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, individuata come unica misura di riferimento utile alla certificazione della professionalità, con il ruolo «almeno di direttore di cantiere», una specificazione aggiuntiva e diversa rispetto ai criteri di ammissione alla prova previste dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali;

lo stesso decreto stabilisce le medesime regole anche per quanti svolgono attività complementari all'attività del restauratore, ovvero per i collaboratori restauratori, che dovranno essere valutati nella stessa prova di idoneità per un ruolo che non comporta alcuna scelta metodologica nell'intervento conservativo, rischiando di rimanere completamente esclusi dal lavoro fino ad oggi svolto nelle imprese del settore;

da un'indagine sul comparto condotta da Feneal, Filca e Fillea in tutto il territorio nazionale, alcune migliaia di lavoratori verrebbero esclusi tanto dalla possibilità di accesso alla qualifica di restauratore, quanto da quella di collaboratori restauratori, depauperando il settore della forza lavoro oggi attiva;

in particolare, da una verifica condotta dalla Confederazione nazionale dell'artigianato in Toscana, è emerso che: «molti imprenditori del restauro, pur avendo frequentato scuole di restauro, corrono il rischio di dover dimostrare gli otto anni di lavoro continuativo e certificato con le Soprintendenze precedenti al 2001, data del varo della primo decreto ministeriale in materia»;

questa circostanza impedisce a tutte le imprese ed ai lavoratori che negli ultimi 16 anni operano nel restauro (cioè da 8 anni, o almeno 4 in caso di presenza titoli di studio idonei, prima del 2001 fino ad oggi) di poter accedere a tale qualifica, cancellando in un colpo solo un'intera generazione di operatori, non permettendo così l'indispensabile trasmissione del saper fare;

l'applicazione della nuove «Linee guida» mette ad esempio a rischio l'occupazione delle 400 imprese e dei 1.100 restauratori che operano a Firenze e le 100 imprese e 1.300 dipendenti pisani;

ad oggi le Soprintendenze locali, pur dovendo svolgere l'istruttoria, nonostante la carenza di personale ed economica, non hanno ad adottato criteri uniformi per attestare le sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti interessati,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano promuovere al fine di risolvere in maniera non transitoria la

Fascicolo 86

questione della qualifica di restauratore e specificatamente come possa essere accertata con equità la professionalità e l'esperienza di affermati operatori del settore dei beni culturali.

(4-02200)

(3 novembre 2009)

VACCARI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

l'attuazione dell'art. 182 del Codice dei beni culturali (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni), in materia di acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, sta dando luogo ad alcune problematiche;

il Codice sancisce che detta qualifica sarà conseguita da coloro i quali siano in possesso di requisiti maturati entro il 24 ottobre 2001;

dal 2004, però, visto che sono passati ben cinque anni durante i quali non si è dato seguito alle disposizioni del Codice, molte persone sono nel frattempo entrate come operatori nel mercato, aprendo nuove imprese e acquisendo contratti di lavoro, anche con la pubblica amministrazione e con le stesse Soprintendenze; ecco perché l'intento del legislatore è stato fino ad oggi, in vario modo, quello di consentire la regolarizzazione di quanti già operavano sul mercato;

considerato che:

di recente è intervenuta la circolare del 12 agosto 2009 con le correlate linee guida che ha stabilito che il corso biennale, già richiesto, dovesse avere una durata di almeno 800 ore ogni anno;

detta durata è ad avviso dell'interrogante assolutamente irrealistica, visto che molte scuole hanno già attuato programmi di 600 ore annue, non essendoci mai state disposizioni precise in merito;

inoltre, le competenze richieste per le prove scritte si ritengono eccessivamente ampie, per cui ad un restauratore di libri si potrebbe chiedere di restaurare una pellicola cinematografica o ad un restauratore di vetro di operare su metallo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivida le richiamate osservazioni e se intenda intervenire per modificare le recenti norme attuative per meglio adeguarle all'attuale realtà della professione di restauratore di beni culturali salvaguardando anche i corsi già attuati da molte scuole.

(4-02180)

(3 novembre 2009)

ZANETTA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 marzo 2009, n. 53, «Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di re-

Fascicolo 86

stauratore di beni culturali, nonché della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Codice», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 2009, è entrato in vigore l'11 giugno 2009;

il suddetto decreto disciplina le modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, utile all'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni culturali» in applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», agli effetti indicati dall'articolo 29, comma 6 del Codice e altresì, disciplina le modalità dell'acquisizione, in esito alla predetta prova di idoneità, della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lettera d) del Codice;

all'articolo 2, il succitato decreto ministeriale stabilisce che sono ammessi a partecipare alla prova di idoneità i soggetti indicati all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

considerato che:

come evidenziato dalle linee guida applicative dell'articolo 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, pubblicate a cura del Segretariato generale del Ministero per i beni e le attività culturali, in alcuni casi, l'articolo 182 richiede quale requisito (in alcuni casi sufficiente, in altri casi da integrare con altri requisiti) il possesso di un titolo di studio: si tratta del comma 1, lettere a) e b), per il conseguimento diretto della qualifica di restauratore di beni culturali, del comma 1-bis, lettere b) c) d), per l'accessi alla prova di idoneità; del comma 1-quinquies, lettere a) e b), per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali;

in sintesi, può ottenere la qualifica di restauratore colui il quale abbia conseguito: un diploma in restauro rilasciato da un'accademia di belle arti, un diploma conseguito presso le scuole di restauro statali Opificio delle pietre dure di Firenze (OPD) o la relativa sede distaccata scuola per il restauro del Mosaico di Ravenna, l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro di Roma (ICR) o un diploma di Laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, ma limitatamente a coloro i quali risultano iscritti ai suddetti corsi entro il 31 gennaio 2006;

rilevato che:

in data 29 settembre 2009 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 75, il bando di «Selezione pubblica per il conseguimento della qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali», ai sensi dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, indetto dal Ministero per i beni e le attività culturali;

in base al suddetto bando, i termini per la presentazione delle domande, esclusivamente in via telematica, sono stati fissati entro il 31 dicembre 2009;

Fascicolo 86

considerato che:

la figura professionale del restauratore è rimasta per molti anni senza una definizione della «qualifica finale», pur essendo l'Italia il Paese che vanta il patrimonio culturale più ricco al mondo ed i migliori restauratori;

tutti coloro che si sono iscritti ai corsi di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico successivamente al 31 gennaio 2006, e, quindi, laureati, laureandi, e studenti che stanno terminando il corso di studi, sono esclusi, secondo quanto ha stabilito dall'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dalla possibilità di conseguire la qualifica professionale di restauratore di beni culturali, essendo possibile solo accedere alla qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali;

risulta iniquo che le università italiana abbiano attivato dei corsi di laurea, della durata totale di 5 anni, destinati specificatamente alla formazione di restauratori che, una volta laureati, non avranno la possibilità di accedere a tale qualifica professionale,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare per venire incontro alle legittime aspettative di coloro che si sono iscritti ai corsi di laurea specialistica successivamente al 31 g ennaio 2006 e che desiderano avere la possibilità di accedere alla qualifica professionale di restauratore.

(4-02148)

(3 novembre 2009)

RISPOSTA. (*) – Questo Dicastero ha attuato o favorito interventi normativi e interpretativi che hanno tenuto conto delle richieste provenienti dalle associazioni di categoria coerenti con l'impianto della disciplina introdotta dal codice.

Ciò premesso, occorre anzitutto evidenziare che le esperienze lavorative maturate nel settore del restauro di beni culturali vengono riconosciute dall'articolo 182 del codice, con riferimento a determinati limiti temporali, nonché a determinati presupposti di responsabilità ed autonomia professionale.

In particolare, la previsione testuale dell'articolo 182, comma 1-ter, richiede l'esistenza di una specifica documentazione in ordine all'attività svolta da ciascun operatore. Poiché una simile documentazione può risultare di difficile reperimento per coloro che non siano titolari, bensì dipendenti o collaboratori delle imprese appaltatrici, il Ministero, nell'ambito della selezione pubblica in corso volta al conseguimento delle qualifiche, ha apprestato un sistema di valutazione incentrato sulla dichiarazione e dimostrazione della posizione lavorativa nei confronti dell'impresa appaltatrice, da parte degli interessati, e sulla successiva attestazione di quanto

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Fascicolo 86

dichiarato, ad opera delle Soprintendenze preposte alla tutela del bene oggetto dell'attività di restauro.

In pratica, in mancanza di elementi contrastanti e di conflitti tra diversi richiedenti, alla dimostrazione della posizione lavorativa seguirà l'attestazione dell'attività di restauro dichiarata.

Per la qualifica di collaboratore restauratore, la dimostrazione può consistere anche in un'autocertificazione o in una dichiarazione del datore di lavoro.

A tal proposito si rappresenta che si tratta di una forte apertura interpretativa rispetto al tenore testuale della normativa. Consentire di più, avrebbe significato dare rilevanza al lavoro nero o alle mansioni di fatto, ipotesi evidentemente impraticabile per elementari esigenze di certezza e salvaguardia della qualità degli interventi, oppure basarsi, anche per la qualifica di restauratore, sulle autocertificazioni, ciò che la legge espressamente esclude.

Non si sarebbe trattato di una semplificazione, ma di un vero e proprio abbandono di ogni possibilità di controllo sulla effettiva capacità ed esperienza degli operatori, anche in via presuntiva o indiretta, che avrebbe comportato evidenti pericoli per la tutela del patrimonio culturale.

Anche secondo l'impostazione indicata, la dimostrazione dell'attività svolta resta comunque un adempimento complesso.

Per questo motivo, il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 30 aprile 2010, sono stati fornite analitiche linee guida applicative, sono stati diramati chiarimenti attraverso il sito istituzionale e sono stati attivati presso le Direzioni Regionali centri di assistenza.

Si comunica inoltre che, da ultimo, con il decreto-legge cosiddetto «proroga termini», per venire incontro alle esigenze dei più giovani – le cui aspettative erano state alimentate dalla ritardata attuazione dell'articolo 182 – alcune date ultime di riferimento per lo svolgimento dell'attività di restauro sono state spostate al luglio 2009 (entrata in vigore della nuova disciplina della formazione dei restauratori, dettata dal decreto ministeriale n. 87 del 2009). Tanto, per quanto concerne l'accesso alla prova di idoneità utile al conseguimento della qualifica di restauratore, ed il conseguimento in via diretta della qualifica di collaboratore restauratore.

Si ritiene, pertanto, che il Ministero abbia cercato di venire incontro alle esigenze degli operatori, ed in particolare delle imprese artigiane, nei modi che la prioritaria necessità di assicurare la qualità degli interventi di restauro consentiva. Del resto, secondo le previsioni di questo Ministero, la stragrande maggioranza degli interessati dovrebbe vedersi riconosciuta una delle qualifiche previste, e continuare quindi ad operare nel settore.

Resta comunque inteso che, nel rispetto dei suddetti punti fermi, il Ministero per i beni e le attività culturali è disponibile ad attivare un tavolo di confronto con le associazioni di categoria degli artigiani al fine di individuare criteri applicativi delle disposizioni oggi vigenti e modalità operative che garantiscano un corretto svolgimento delle attività di attestazione da parte delle Soprintendenze, nonché delle attività di valutazione

Fascicolo 86

delle posizioni dei singoli, compresa la prova di idoneità, nel prosieguo della procedura di selezione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

BONDI

(1º luglio 2010)

LATRONICO. – Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico. – Premesso che:

il Consiglio comunale di Tricarico, in provincia di Matera, con delibera n. 59 del 4 ottobre 2001, ha adottato il Piano comunale che obbligava, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 30 del 5 aprile 2000, «all'individuazione di più siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazione già installati e di futura installazione»;

detto piano è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 27 marzo 2002;

successivamente, con delibera n. 38 dell'11 maggio 2007, il citato Piano veniva integrato con la localizzazione delle antenne digitali radiotelevisive, per le quali la scelta è ricaduta sull'area denominata «San Valentino», ovvero a poche centinaia di metri dal centro abitato;

in data 17 settembre 2007 la Commissione edilizia rilasciava l'autorizzazione per l'installazione di un'antenna ripetitore digitale in contrada San Valentino disponendo che l'antenna medesima fosse utilizzata esclusivamente per il digitale terrestre ed escludendo l'installazione di qualsiasi altro impianto;

detto impianto non è stato mai realizzato; considerato che:

il 7 ottobre 2008 con comunicazione al Comune di inizio di attività, si avviava l'installazione di un impianto in località San Valentino per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni strategica riservata alle Forze di polizia;

sollecitata dall'Ufficio tecnico del Comune di Tricarico la società costruttrice avrebbe fatto sapere che le antenne installate erano di tecnologia digitale;

preso atto che:

il 6 agosto 2009, l'Ufficio tecnico del Comune di Tricarico dopo aver effettuato un sopralluogo al fine di accertare il rispetto delle norme previste dal Piano regolatore generale comunale avrebbe riscontrato alcune difformità;

successivamente il responsabile del citato ufficio comunale avrebbe chiesto alla Prefettura di Matera informazioni sul tipo di installazione delle antenne e sulle autorizzazioni concesse alla società che ha realizzato gli impianti senza tuttavia ricevere risposte esaustive;

Fascicolo 86

rilevato che il Consiglio comunale dovrebbe inserire l'ipotesi progettuale all'interno del contesto reale della zona interessata anche ai fini della salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza ambientale,

si chiede di sapere:

se risulti ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, tutto quanto sopra riportato e, in particolare, se risulti che la società che ha eseguito l'installazione degli impianti di cui sopra sia in possesso delle necessarie autorizzazioni;

se intendano intervenire, con i mezzi e nei modi che riterranno più opportuni, al fine di chiarire se l'installazione di antenne, pur realizzate per la sicurezza dello Stato, possa avvenire al di fuori del Piano regolatore generale del Comune sul cui territorio vanno a insistere.

(4-02327)

(26 novembre 2009)

RISPOSTA. – L'installazione dei tralicci nel Comune di Tricarico è avvenuta nell'ambito della realizzazione del servizio di telecomunicazioni in standard denominato TeTRa finalizzato al miglioramento dei collegamenti tra le cinque Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato e Polizia penitenziaria).

Dal 2006, è stato avviato in Italia, con la sottoscrizione di un primo contratto con le società Finmeccanica SpA e Selex Communications SpA in qualità di esecutrice, il progetto riguardante l'ammodernamento dei sistemi di comunicazione delle Forze di polizia individuate dall'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 mediante l'acquisizione del predetto servizio di telecomunicazioni radiomobile digitale.

La rete TeTRa è stata definita, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2006, «opera essenziale ai fini della tutela di interessi essenziali dello Stato» e gli atti relativi sono stati secretati con classifica di «riservatissimo», alla luce del carattere strategico rivestito dalle telecomunicazioni per le Forze di polizia.

I competenti Uffici del Ministero dell'interno, pertanto, hanno sensibilizzato i sindaci dei comuni interessati alla installazione degli impianti, rappresentando che, per quanto riguardava la richiesta dei permessi per la realizzazione delle infrastrutture, la società incaricata dell'esecuzione avrebbe fatto pervenire le comunicazioni di inizio attività corredate dei dati relativi alle misurazioni sull'impatto elettromagnetico e che i permessi stessi erano sottoposti ad un regime parzialmente derogatorio rispetto all'*iter* previsto dalla vigente normativa, a causa della secretazione del progetto.

In ordine alla specifica vicenda segnalata dall'interrogante, si rappresenta che, nell'ottica del dispiegamento della rete nella provincia di Matera, la Selex Communications SpA, nella relativa progettazione esecutiva, ha individuato un sito di proprietà privata, ubicato in località San Valentino del Comune di Tricarico, dove era già presente un traliccio ritenuto idoneo all'effettuazione delle necessarie opere.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

A tale fine, si è preliminarmente proceduto alla stipula di un regolare contratto di locazione con il proprietario, acquisendo altresì il parere favorevole dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata all'installazione dell'impianto.

Le necessarie autorizzazioni sono state acquisite direttamente dalla Selex Communications SpA presso l'Ufficio tecnico del Comune di Tricarico, dove sono stati depositati gli elaborati tecnici.

Al riguardo, si fa presente che, per l'individuazione del sito per la localizzazione delle antenne, il Comune di Tricarico ha approvato il Piano comunale con delibera consiliare n. 7 del 23 marzo 2002, successivamente integrata, in data 11 maggio 2007, con altra deliberazione del Consiglio comunale per l'installazione dell'antenna digitale radiotelevisiva.

Il successivo 18 maggio 2009, l'Ufficio tecnico comunale ha chiesto informazioni sulla natura delle installazioni previste alla società esecutrice, la quale ha risposto specificando che la tecnologia era di tipo digitale, in conformità alle autorizzazioni precedentemente rilasciate dal Consiglio comunale, in cui era esclusa la possibilità di installare altri impianti di teleradiocomunicazioni.

Nel segnalare che le autorizzazioni ed i nulla osta; ottenuti dalla Selex Communications SpA; sono in tutto analoghi a quelli richiesti ed ottenuti per gli altri siti utilizzati sul territorio nazionale per l'operatività del sistema TeTRa, si soggiunge, in merito alle difformità rispetto allo strumento urbanistico comunale menzionate dall'interrogante – che, peraltro, riguarderebbero anche il proprietario del sito – che, da quanto riferito dal Prefetto di Matera e dalla competente Direzione Centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, non risultano, ad oggi, provvedimenti adottati o procedure avviate dall'ente locale per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Davico
(17 giugno 2010)

PARDI. – Ai Ministri dell'interno e per le pari opportunità. – Premesso che:

il Presidente della Repubblica, nel corso della sua visita in Calabria del 21 gennaio 2010, si è recato presso il Comune di Riace, dove si è tenuto un incontro cui hanno partecipato i bambini delle scuole primarie locali, intervenendo sul tema dell'integrazione;

si apprende da fonti di stampa e segnatamente da «il Manifesto» del 22 gennaio 2010, grazie agli articoli firmati da Carlo Lania e Francesco Paolillo, che una delle bambine che avrebbero dovuto parlare di fronte al Presidente, Fatima, una dodicenne di origine palestinese e nazionalità libica, già selezionata per intervenire, sarebbe stata sospesa improvvisamente a causa della hijab che indossava e che avrebbe rifiutato di levarsi per l'orazione pubblica;

Fascicolo 86

l'articolo riporta di una telefonata alla vicepreside dell'istituto scolastico di «Monasterace-Riace» da parte di un «direttore», che si sarebbe raccomandato affinché Fatima intervenisse pubblicamente senza indossare il velo «per una questione di suscettibilità». L'articolo riferisce di un dipendente amministrativo presente al momento della telefonata, che avrebbe attribuito la vicenda a «pressioni arrivate dal ministero dell'Interno»;

anche il Sindaco di Riace, Domenico Lucano, ha denunciato la vicenda, dichiarando che «il Governo, con la sua scellerata politica sull'immigrazione, oggi si è macchiato di un'infamia nei confronti di una bimba di 12 anni»;

a partire dalla sentenza n. 203 del 1989, la Corte costituzionale ha più volte affermato che gli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione «concorrono (...) a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica». Questo principio «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale»,

si chiede di sapere:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che con l'obbligo di levare il velo sia stata violata la libertà di culto della giovane Fatima.

(4-02637)

(3 febbraio 2010)

RISPOSTA. – Il Ministero del interno non ha esercitato alcuna pressione affinché intervento della piccola Fatima si svolgesse senza l'uso del velo nell'occasione citata dall'interrogante.

Secondo quanto comunicato dal Direttore Generale dell'Ufficio Sscolastico regionale al Prefetto di Reggio Calabria, a conclusione delle prove svoltesi la sera precedente alla cerimonia, si è provveduto a definire il programma della manifestazione e si è ritenuto opportuno – per dare senso compiuto al tema dell'integrazione – individuare due testimonianze diverse, una straniera e l'altra italiana, anziché entrambe straniere.

Pertanto, accanto all'intervento di una studentessa polacca di una scuola di Rosarno, lo spirito di accoglienza della comunità di Riace è stato rappresentato da una studentessa calabrese dello stesso istituto scolastico di Riace, individuata dalla medesima docente che aveva accompagnato la bambina Fatima alle prove.

La piccola Fatima ha comunque partecipato alla cerimonia e l'invito è stato esteso anche alla madre. La bambina, inoltre, ha salutato personalmente il Capo dello Stato cd il Ministro Gelmini.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

L'uso del velo, pertanto, non ha avuto alcun rilievo nella vicenda.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PALMA

(28 luglio 2010)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il presidente del Consiglio comunale di Messina, Pippo Previti, in una lettera inviata al Presidente della Repubblica ha denunciato alcune «anomalie» sui diritti Siae per l'esecuzione in pubblico dell'inno nazionale. Secondo Previti, è di 1.094,40 euro la somma che ha richiesto la Siae a un ente *non profit* di Messina per aver suonato l'inno di Mameli. La stessa sorte è toccata alla Federazione pallavolo del Veneto che si è vista recapitare una simile richiesta dalla Siae di Mestre, per aver suonato l'inno prima di una partita. Il tariffario fornito dalla Siae di Messina prevede l'importo massimo di 290 euro se si tratta di un incontro per una partita nazionale, a secondo della capienza dello stadio; se si tratta di una gara di seconda categoria l'importo varia da 40 a 60 euro; per il Palazzetto dello Sport, circa 146 euro; se l'inno di Mameli sarà suonato in un Teatro in forma concertistica, si pagherà il diritto di noleggio che va agli editori del brano;

la Siae ha smentito solo in parte quanto sostenuto dal signor P., assicurando che «solo 100 euro sono stati incassati l'anno scorso dalla Siae per il noleggio dello spartito dell'inno di Mameli e per conto della casa editrice Sonzogno»;

secondo quanto riportato dall'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), che ha interpellato la Siae, quei 100 euro potrebbero essere dovuti anche se quello specifico spartito non è mai stato utilizzato. Ma come nota l'Aduc, il «Canto degli italiani» non è una complessa composizione sinfonica, ma una melodia che chiunque abbia un minimo di conoscenze musicali può arrangiare per il proprio *ensemble* senza bisogno di noleggiare spartiti;

considerato che:

Goffredo Mameli scrisse il testo dell'inno nel 1847, testo che fu messo in musica da Michele Novaro poco tempo dopo. Il «Canto degli italiani», come era chiamato, divenne subito un simbolo dei moti risorgimentali. Subito dopo l'Unità d'Italia, Giuseppe Verdi lo scelse al posto della Marcia reale nel suo celebre Inno delle Nazioni. Nel 1946 divenne l'inno nazionale della giovanissima Repubblica italiana;

gli autori del «Canto degli italiani» sono deceduti da oltre un secolo, e non hanno quindi alcun titolo al diritto d'autore che si estingue dopo 70 anni dalla morte;

se chiunque esegue qualsivoglia versione dell'inno nazionale deve pagare i diritti di noleggio di uno specifico spartito proprietario mai utilizzato, di fatto si estendono potenzialmente all'infinito i diritti Siae sul

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 86

brano musicale che rappresenta più di ogni altro l'Unità d'Italia e la sua storia repubblicana,

si chiede di sapere:

se la Siae e l'editore Sonzogno abbiano effettivamente diritto a riscuotere il «noleggio» dello spartito dell'inno nazionale indipendentemente dal fatto che lo spartito in questione sia o meno utilizzato;

cosa intenda fare per porre rimedio a comportamenti che ostacolano la riproduzione di un importante simbolo della Repubblica, e fanno della «Canzone degli italiani» la canzone di una casa editrice.

(4-03081)

(28 aprile 2010)

RISPOSTA. – Per le esecuzioni e le rappresentazioni dell'inno nazionale «il Canto degli italiani» la SIAE non richiede il pagamento dei diritti d'autore, bensì il diritto di noleggio delle partiture musicali, diritto che spetta alle case editrici della cosiddetta «musica a stampa», per ciò che attiene all'utilizzo degli spartiti da parte degli orchestrali.

Questi diritti sono riconosciuti in tutta Europa e confermati dalla Direttiva europea 2001/29/CE.

Nel caso in questione il titolare dei diritti di noleggio è la casa editrice Sonzogno, che ha affidato alla SIAE l'incarico, meramente esecutivo, di incassare le sonme ad essa spettanti, in forza di appositi accordi contrattuali.

A seguito del clamore suscitato dai media la SIAE ha ritenuto opportuno rinunciare all'incarico assunto nei confronti della casa editrice Sonzogno di riscuotere i predetti diritti di noleggio.

Tale rinuncia è finalizzata a tutelare l'immagine della Società, ma anche allo scopo di richiamare ancora una volta l'attenzione dei cittadini e dei mezzi di comunicazione sulla reale portata e sul valore dei diritti d'Autore.

	Il Ministro per i beni e le attività culturali
	Bondi
(1° luglio 2010)	